

La finanziaria 2006

ItaliaOggi continua la pubblicazione della legge finanziaria 2006, commentata comma per comma. La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22 dicembre

comma 250

Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

comma 251

Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno 2007 è

istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

comma 252

A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247.

comma 253

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 252.

comma 254

All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole:

“L'Alto Commissario” sono inserite le seguenti: “, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario;”;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti.

Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».

comma 255

Per le finalità di cui al comma 254 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006.

256

All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

comma 257

A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.

comma 258

All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “300.000

continua a pag. 52

Il commento

COMMA 250

Allo scopo di sostituire il personale a tempo determinato col personale a tempo indeterminato selezionato in base ai concorsi visti prima, le amministrazioni interessate debbono predisporre piani di sostituzione del personale operante. In particolare, le amministrazioni dovranno indicare per ciascuna qualifica il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato.

COMMA 251

Col fondo di 180 milioni di euro, operante dal 2007, la Finanziaria individua le risorse finalizzate a consentire le assunzioni a tempo indeterminato, finalizzate a stabilizzare i rapporti a tempo determinato visti prima.

Il ministero dell'economia trasferirà alle amministrazioni interessate la quota parte loro spettante, in relazione alle assunzioni effettuate.

COMMA 252

Poiché la stabilizzazione del personale di cui sopra garantisce l'espletamento delle funzioni svolte dal personale a tempo determinato, le amministrazioni interessate non potranno per le medesime funzioni effettuare ulteriori assunzioni a tempo determinato.

COMMA 253

In ogni caso, il dipartimento della funzione pubblica e il ministero dell'economia vigileranno sulla corretta attuazione del processo di stabilizzazione dei con-

tratti di cui sopra.

In ogni caso, il dipartimento della funzione pubblica e il ministero dell'economia vigileranno sulla corretta attuazione del processo di stabilizzazione dei contratti di cui sopra.

COMMI 254-255

I commi 254 e 255 introducono alcune modifiche alla disciplina dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, organismo introdotto dalla legge n. 3/2003.

La prima novità concerne l'introduzione della figura del vicecommissario vicario, scelto dal presidente del consiglio dei ministri tra gli appartenenti alle categorie di personale nel quale ambito è scelto il commissario. La seconda novità concerne i principi, in osservanza dei quali, l'Alto commissario è tenuto a svolgere le proprie funzioni; la nuova norma dispone il supporto di un vicecommissario aggiunto, nominato dal presidente del consiglio dei ministri su proposta del commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari amministrativi e contabili e gli avvocati dello stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione d'appartenenza nonché altri dipendenti di amministrazioni pubbliche in posizione di comando

secondo i rispettivi ordinamenti. Terza e ultima novità consiste nell'autorizzazione alla spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006, per le predette finalità.

COMMA 256

Il comma 256 modifica la disciplina in materia di certificazione dei rapporti di lavoro, introdotta dall'articolo 76 del dlgs n. 276/2003. Si tratta di una delle procedure di certificazione introdotte dalla riforma del lavoro (le altre riguardano le rinunzie e transazioni, il regolamento interno delle cooperative per i soci e i contratti di appalto). Organismi abilitati a questo tipo di certificazione sono le commissioni appositamente istituite presso: gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro nell'ambito territoriale di riferimento, ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; le direzioni provinciali del lavoro (dpl); le province; le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, registrate in apposito Albo istituito presso il ministero del lavoro, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo. Dal prossimo anno, con l'entrata in vigore della Finanziaria, le commissioni di certificazione potranno essere istituite anche presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, ma con esclusivo riferimento ai contratti di

lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento.

Sempre dal 2006, inoltre, vedrà la luce una commissione interprovinciale: presso il ministero del lavoro, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, infatti, verrà istituito l'organismo con competenza esclusiva dei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province, anche di regioni diverse, ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati a organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla neo-commissione nazionale.

COMMA 257

Il comma 257 concerne le assunzioni del personale della polizia penitenziaria. Stabilisce che queste vanno considerate come prioritarie in tutte le assunzioni presso le amministrazioni statali, secondo il divieto e la deroga al divieto previste all'articolo 1, commi 96 e 97, della Finanziaria 2005 (legge n. 311/2004).

COMMA 258

Il comma 258 modifica le agevolazioni finalizzate agli incrementi occupazionali nei territori svantaggiati (obiettivo 1) concernenti i lavoratori socialmente utili. Le novità riguardano in primo l'abbassamento del vincolo abitativo ai fini dell'individuazione dei comuni interessati: si passa a quelli con popolazione non superiore a 230 mila abitanti (prima era

continua a pag. 52

abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "230.000 abitanti", dopo le parole: "un contributo complessivo" sono inserite le seguenti: "una tantum", e le parole: "a tempo determinato" sono sopresse.

comma 259

Allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: "nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica";
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analogia anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato".

comma 260

In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti:

- a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analogia anzianità di servizio;

b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

comma 261

Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:

- a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza "sostituiti commissari", delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
- b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.

comma 262

All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 259 e 260, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro per l'anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma

151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

comma 263

L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006:

- a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;
- b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

comma 264

Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera b).

comma 265

I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al

1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

comma 266

Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:

- a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
- 1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;
 - 2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
- b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
- 1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
 - 2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35,

comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.

comma 267

Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.

comma 268

Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

comma 269

All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla

Il commento

300 mila). Inoltre, il contributo erogato (pari a 18 milioni euro complessivi) è precisato essere una tantum ed è altresì precisato che i rapporti di lavoro interessati sono tutti e non solo quelli a tempo determinato.

COMMA 259-260

I commi 259 e 260 modificano le norme di ordinamento e, valorizzandole, quelle previdenziali riservate ai dirigenti della polizia dello stato allo scopo di incrementare la funzionalità della pubblica sicurezza. La prima modifica riguarda l'inquadramento nella qualifica di prefetto dei dirigenti generali di Pubblica sicurezza; mentre ciò era prima possibile nel termine massimo di tre anni dal conseguimento delle qualifiche, con la Finanziaria 2006 precisa che ciò è possibile «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica». La seconda modifica è una vera e propria novità: ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento nella qualifica di prefetto, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analogia anzianità di servizio e destinatari delle indennità di

posizione di base di direttore centrale o equiparato.

Inoltre, quale conseguenza delle predette novità, a partire dal 1° gennaio 2006 ai dirigenti generali

di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica sono attribuiti, al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analogia anzianità di servizio; e ai dirigenti superiori della polizia di stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, è attribuita la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

COMMA 261

Il comma 261 stabilisce la sospensione dei vincoli ai concorsi per l'assunzione di nuovo personale (concorsi possibili per un numero di posti pari al 40 e al 60% delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di ogni anno rispettivamente per l'accesso al ruolo di commissario e di direttivo speciale), fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle for-

ze di polizia e delle forze armate. Inoltre, prevede che alle esigenze di carattere funzionale si provvede mediante affidamento temporanei di funzioni e mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale (ex Finanziaria 1998).

COMMA 262

Il comma 262 fissa le risorse per l'attuazione dei precedenti commi 259 e 260.

COMMI 263-265

I commi dal 263 al 265 adeguano le risorse che annualmente lo stato provvederà a trasferire agli istituti previdenziali e provvedono alla relativa autorizzazione di spesa.

COMMA 266

Il comma 266 provvede allo stanziamento delle maggiori risorse necessarie al finanziamento degli oneri a carico Inps per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 e in 300 milioni di euro per l'anno 2005.

COMMA 267

Il comma 267 sopprime il contributo statale erogato a favore dell'Enpals.

COMMA 268

Il comma 268 è una disposizione avente valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari delle agevolazioni riconosciute ai lavoratori dell'industria mineraria siciliana. Tra l'altro, la norma precisa che la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata al lavoratore interessato ai sensi della normativa siciliana (legge regione Sicilia n. 42/1975).

COMMA 269

Il comma 269 provvede a rettificare le disposizioni relative al finanziamento della riforma della previdenza integrativa e del trattamento di fine rapporto lavoro. La modifica si è resa necessaria per via dello slittamento dell'entrata in vigore della riforma (decreto legislativo n. 258/2005) al 1° gennaio 2008. In primo luogo, la novità riguarda l'istituzione del fondo di garanzia per agevolare l'accesso

legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Dal 1° gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi";
- b) al comma 2, al primo periodo, la parola: "2006" è sostituita dalla seguente: "2008" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'onere derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008";
- c) la Tabella A è sostituita dalla seguente:

comma 270

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è rideterminata per l'anno 2006 in 3 milioni di euro, per l'anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, in 530 milioni di euro.

comma 271

I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

comma 272

A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'Interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

comma 273

Le somme eventualmente residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.

comma 274

Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:

- a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-re-

gioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;

- b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

comma 275

Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:

- a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi dell'articolo 59, lettera B - Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi - comma 11, del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Ferma restando la disposizione contenuta nel citato articolo 59, lettera B, comma 11, per la corresponsione dell'indennità forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi regionali, non è imputabile sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione del corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;

b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell'assistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.

comma 276

All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-bis, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006";
- b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con

apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12";

- c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.

8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata;

8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato.

8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo

al credito delle imprese che conferiscono il tfr nei fondi pensione. L'istituzione avverrà ora dal 1° gennaio 2008 e non più dal 2006, come in precedenza previsto. Alla stessa maniera sono modificate i periodi di competenza delle relative risorse di finanziamento del fondo. Altra novità concerne lo slittamento al 1° gennaio 2008, in concomitanza con l'entrata in vigore della riforma, dell'agevolazione contributiva consistente nella riduzione degli oneri contributivi destinati al finanziamento delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Infine, ultima novità riguarda la modifica dei valori della predetta riduzione che vengono incrementati annualmente per un minor arco temporale di riferimento (dal 2008 al 2014; in precedenza era dal 2006 al 2014).

COMMA 270

Il comma 270 provvede a ridurre l'autorizzazione di spesa (20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a partire dall'anno 2007) destinata alla riforma della previdenza complementare: 3 milioni di euro per l'anno 2006 e per l'anno 2007 e 530 milioni di euro a partire dall'anno 2008.

COMMA 271

Il comma 271 destina le risorse risparmiate dal rinvio della riforma della previdenza complementare ai sensi dei precedenti commi 271 e 272 al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

COMMA 272

Il comma 272 introduce il riconoscimento di un'indennità a favore degli eredi delle vittime del disastro di Ustica (27 giugno 1980), nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2006. La prestazione sarà disciplinata con apposito decreto del ministero dell'Interno.

COMMA 273

Il comma 273 destina alcune risorse residue da altre disposizioni a favore del riallineamento dei trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. In particolare, le risorse andranno destinate alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali di categoria che saranno quantificati con apposito decreto del ministro del lavoro e del ministro dei trasporti.

COMMA 274

Confermati gli obblighi di controllo dei conti da parte delle regioni in materia di sanità. Queste rimangono vincolate al rispetto dell'accordo stato-regioni del 23 marzo 2005 in materia di verifica e certificazione dei bilanci, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e porre rimedio alle eventuali situazioni di squilibrio. Il monitoraggio sui conti deve essere effettuato trimestralmente: nel caso si verificano squilibri, è prevista anche la possibilità di aumenti dell'addizionale Irpef e di maggiorazioni dell'aliquota Irap. La mancata adozione dei provvedimenti necessari a sanare i conti può far scattare la diffida della regione (da parte del presidente del consiglio) a provvedere entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

COMMA 275

Definito il requisito minimo per l'indennità riconosciuta ai medici per le ricette computerizzate. È stata infatti confermata la soglia di prescrizioni farmaceutiche, prevista dal contratto, che devono essere elaborate e stampate con computer da parte dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta: ogni medi-

co dovrà usare il pc per il 70% delle ricette (nonché delle richieste di prescrizioni specialistiche) per accedere all'indennità «di collaborazione informatica».

Questa disposizione dovrà essere regolamentata in ulteriori accordi che ogni regione dovrà stipulare entro il 31 marzo 2006 e che daranno attuazione al vigente accordo nazionale che disciplina il rapporto di lavoro dei medici di medicina generale. I controlli sulle prescrizioni verranno effettuati con il supporto del sistema della tessera sanitaria. Le regioni che non provvederanno alla firma degli accordi verranno ritenute inadempienti.

Le regioni, nel caso in cui deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti o agevolate, in relazione alla condizione economica dell'assistito, dovranno adottare provvedimenti che facciano riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare di cui al dm Sanità 22 gennaio 1993.

COMMA 276

Tessera sanitaria ai cittadini entro il 31 marzo 2006, mentre si preparano tutte le condizioni, nelle strutture sanitarie, per la rilevazione ottica delle ricette e la lettura delle informazioni

quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti;

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».

comma 277

All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli accenti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base

della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte».

comma 278

Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.

comma 279

Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripianamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006. L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei

provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.

comma 280

L'accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contenga:

a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle sin-

gole regioni;

- b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il ricevimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;
- d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la

realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

- e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
- f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

comma 281

L'accesso al concorso di cui al comma 279 è altresì subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell'anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ovvero all'integrazione di accordi

Il commento

attraverso la nuova tessera. Obiettivo: tenere sotto controllo l'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni sanitarie erogate. Il comma in parola modifica l'articolo 50 del cosiddetto decreto, poi divenuto legge n. 326/03. Norma che disciplina appunto il monitoraggio della spesa sanitaria e l'appropriatezza delle prescrizioni. La scadenza per la consegna a tutti i cittadini della tessera sanitaria, prima prevista per il 31 dicembre di quest'anno, è stata dunque fatta slittare al 31 marzo prossimo. Entro quella data arriveranno i badge con il codice fiscale degli assistiti che serviranno per ottenere le prestazioni sanitarie ma anche per monitorare prescrizioni e acquisti e trasmettere le informazioni al ministero dell'economia per via telematica. Per l'installazione di software certificati presso Asl, ospedali e altre strutture sanitarie è previsto un contributo di 10 milioni euro; le modalità di erogazione saranno definite con successivo decreto del mineconomia di concerto con il ministero della salute, d'intesa con la conferenza stato regioni.

I dati che, attraverso la lettura ottica delle ricette e le tessere sanitarie, dovranno essere d'ora in poi trasmessi al ministero dell'economia e delle finanze sono quelli relativi alle ricette rilasciate, alle confezioni di farmaci acquistati, alle esenzioni. La mancata o tardiva trasmissione dei dati è punita con la sanzione di due euro per ricetta. Parimenti è punita la trasmissione di ricette mancanti di uno o più ele-

menti. L'accertamento delle violazioni verrà effettuato dalla guardia di finanza.

Per le ricette per le quali non risulterà associato il codice fiscale dell'assistito, inoltre, le aziende sanitarie locali non procederanno alla liquidazione dei rimborsi. In ogni caso saranno esenti da responsabilità i farmacisti, qualora la ricetta sia stata compilata manualmente dal medico, e non vi sia rispondenza fra codice fiscale rilevato e Cf indicato sulla ricetta.

Per l'accertamento delle responsabilità, anche amministrative e penali, per i dati delle ricette disponibili per la liquidazione dei rimborsi, sarà necessario il previo riscontro del documento cartaceo dal quale sono tratti.

COMMA 277

Stretta sulle regioni con i conti in rosso. Già la precedente legge finanziaria aveva imposto il controllo trimestrale dei bilanci e l'adozione di provvedimenti ad hoc per la riduzione degli eventuali squilibri. La mancata adozione di questi provvedimenti, secondo il comma 174 della legge dell'anno scorso, faceva scattare prima la diffida da parte del presidente del consiglio dei ministri, poi l'entrata in campo del presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, per il ripianamento dei conti. La Finanziaria 2006 aggiunge che qualora i provvedimenti necessari non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata si applichino in ogni caso, e nella misura massima, l'ad-

dizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap.

COMMA 278

Il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale al cui finanziamento concorre lo stato è incrementato di 1.000 euro all'anno a partire dal 2006. I fondi verranno ripartiti fra le regioni con decreto del Mineconomia, di concerto con il Mineconomia, d'intesa con la Conferenza stato-regioni. Le regioni, per accedere alle risorse, dovranno comunque stipulare accordi nei quali vengano definiti obiettivi di contenimento della dinamica della spesa.

COMMA 279

Fondi ad hoc per il ripiano dei debiti regionali. Per il 2006 lo stato concede 2 miliardi di euro per gli anni 2002, 2003, 2004; le regioni, se vorranno accedere ai fondi, dovranno adottare i provvedimenti necessari a copertura del disavanzo residuo posto a loro carico.

COMMA 280

Risorse alle regioni condizionate al loro impegno a ridurre i tempi d'attesa nell'assistenza ai cittadini. L'accesso ai fondi concessi dallo stato per ripianare i debiti degli anni 2002, 2003, 2004 è infatti subordinato all'intesa da raggiungere in conferenza unificata, entro il 31 marzo 2006, sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008. Entro la stessa data si dovrà trovare l'accordo anche sull'attuazione del «Piano nazionale di

contenimento dei tempi d'attesa». L'intesa dovrà in particolare prevedere:

- l'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative per le quali dovranno essere individuati tempi massimi d'attesa. Le regioni avranno 90 giorni di tempo dalla stipula dell'intesa per la fissazione dei termini; in caso di mancata adozione, si applicheranno quelli definiti a livello nazionale, insieme agli standard minimi, qualitativi e quantitativi, di erogazione delle prestazioni sanitarie (questo prevede il comma 169 della Finanziaria 2005);
- il ricevimento dei tempi d'attesa da parte delle Unità sanitarie locali. Le UsL dovranno inoltre indicare le strutture pubbliche e private accreditate presso le quali i tempi d'attesa sono assicurati, con indicazione delle misure previste per il superamento dei termini, senza oneri aggiuntivi per i cittadini;
- la determinazione della quota minima di risorse da destinare a specifici progetti regionali per la riduzione delle liste d'attesa, compresa la realizzazione del Cup, il Centro unico prenotazioni;
- l'attivazione, presso il Nsis (Nuovo sistema informativo sanitario) di un flusso informativo per il monitoraggio delle liste d'attesa;
- la certificazione degli interventi per la riduzione delle liste d'attesa a opera del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea (Livelli essenziali di assistenza sanitaria).

già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

comma 282

Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.

comma 283

Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio,

studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

comma 284

Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsa-

bili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.

comma 285

Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120, nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.

comma 286

La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico

e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata "Alleanza". Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.

comma 287

L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

comma 288

Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989,

n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agencia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.

comma 289

Per le finalità di cui al comma 288, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

comma 290

La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su

COMMA 281

L'accesso ai fondi stanziati dallo Stato per sanare i vecchi debiti è condizionato a un requisito aggiuntivo per le regioni con i conti peggiori: quelle, infatti, con un disavanzo medio pari o superiore al 5% nel periodo 2001-2005 e quelle con un incremento del disavanzo nel 2005, rispetto al 2001, pari o superiore al 200%, dovranno stipulare un accordo (fra la regione e i ministri dell'economia e della salute) per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto, comunque, dei livelli essenziali d'assistenza sanitaria da garantire ai cittadini.

COMMA 282

Il comma 282, in vista della realizzazione dell'obiettivo generale del contenimento delle liste d'attesa, prevede il divieto rigoroso di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni.

Destinatario del divieto le aziende sanitarie e ospedaliere. Successivamente, regioni e province autonome, d'accordo con le associazioni dei consumatori, regolamenteranno i casi in cui la sospensione sarà consentita. In ogni caso dovrà essere giustificata da «motivi tecnici» e di essa bisognerà dare informazione, con cadenza semestrale, al ministero della salute.

COMMA 283

Nasce la Commissione nazionale per l'appropriatezza delle prescrizioni. Verrà istituita con decreto del mini-

stero della salute entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria e avrà il compito di promuovere la formazione e l'informazione di medici e pazienti sull'appropriatezza di prestazioni sanitarie e prescrizioni. A essa parteciperanno esperti di medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, rappresentanti del ministero della salute, rappresentanti designati dalla conferenza stato-regioni e un rappresentante del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Per i componenti è previsto solo il trattamento di missione. A tal fine sono stanziati 100 mila euro a partire dal 2006. La Commissione curerà il monitoraggio, lo studio e la predisposizione di linee guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni. Essa, inoltre, fisserà i criteri per la determinazione delle sanzioni in caso di sospensione delle prenotazioni.

COMMA 284

La violazione del divieto di sospensione delle prenotazioni è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6 mila euro. Sanzioni ancor più salate per i responsabili della tenuta, presso le Asl e le aziende ospedaliere, del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ordinari. Si va dai 5 mila ai 20 mila euro. Il registro, prevede la legge richiamata n. 724/94, può essere soggetto a

verifiche e ispezioni da parte dei soggetti abilitati, mentre i cittadini, nel rispetto della privacy, possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie su prenotazioni e tempi di attesa.

COMMA 285

Le risorse regionali residue fra quelle destinate alla costruzione e alla ristrutturazione dei presidi ospedalieri dovranno essere destinate a strutture con più di 250 posti letti per acuti ovvero 120 posti letto per lungodegenza e riabilitazione e all'esecuzione di interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi, strutturali e tecnologici, stabiliti dal dpr 14 gennaio 1997.

COMMA 286-287

L'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» promuoverà e coordinerà l'attività di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da Asl, aziende ospedaliere, Ircss a beneficio delle strutture sanitarie di paesi in via di sviluppo. Terrà un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili e promuoverà i contatti per facilitare le donazioni. L'Alleanza provvederà a trasmettere al ministero della salute, nonché alla conferenza dei presidenti delle regioni, un rapporto biennale sulle attività svolte.

COMMA 288-289

Su efficienza e appropriatezza delle prestazioni vigilerà in futuro anche il «SiVeas», sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria isti-

tuito presso il ministero della salute. Per vigilare affinché «i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini», il nuovo organismo si avvarrà anche delle funzioni svolte dal Sar (Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa).

Le modalità d'attuazione del sistema di vigilanza Siveas verranno definite con dm Salute, di concerto con il ministero dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente stato-regioni. Per effettuare i controlli, il ministero potrà avvalersi della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche, strutture pubbliche e private, anche non nazionali, e di esperti (fino a 20). A copertura degli oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

COMMA 290

La Commissione unica sui dispositivi medici è organo consultivo tecnico del ministero della salute (art. 57 della Finanziaria 2003) con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche, con l'indicazione del prezzo di riferimento.

Essa, d'ora in poi, svolgerà funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici, su richiesta del ministero della salute, nonché della direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

comma 291

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.

comma 292

In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:

- a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente,

decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;

- b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

comma 293

Per le finalità di cui al comma 292, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni.

comma 294

I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati dagli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

comma 295

All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia»;

- b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della

stessa.

10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa»;

- c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».

comma 296

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 295.

comma 297

Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'AIFA finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dell'andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal

1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio sull'andamento della spesa farmaceutica, l'AIFA trasmette al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione mensile.

comma 298

Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».

comma 299

Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

3 - Continua

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi mercoledì 21, la seconda giovedì 22 dicembre 2005

Il commento**COMMA 291**

I bilanci delle Aziende sanitarie locali potranno essere «certificati». Criteri e modalità saranno definiti con decreto del ministero della salute, di concerto con il ministero dell'economia e d'intesa con la Conferenza permanente stato-regioni che dovrà essere emanato entro il 31 marzo prossimo. Analoga possibilità per le aziende ospedaliere, le ospedaliere universitarie, gli Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e gli istituti zooprofilattici sperimentali.

COMMA 292-293

Prevista la rimodulazione dei Lea, i «livelli essenziali di assistenza sanitaria», le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in compartecipazione con le risorse raccolte attraverso il sistema fiscale. Lea che sono organizzati nelle aree di «assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro», «assistenza distrettuale» e «assistenza ospedaliere».

ra». In coerenza con le risorse programmate per il servizio sanitario, si punterà a incrementare le prestazioni in regime ambulatoriale e a ridurre i ricoveri ospedalieri. Con dpcm verranno individuate le tipologie di assistenza e i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale. Fra i Lea verrà inserita la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito. Verrà inoltre istituito il repertorio dei presidi protesici e ortesici erogabili dal Ssn.

COMMA 294

Non potranno essere oggetto di esecuzione forzata i fondi destinati, con apertura di credito a favore di funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica e al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo al personale amministrato dal ministero della salute o di spese per servizi e forniture prestati dagli uffici.

COMMA 295-298

Nuove risorse umane e attribuzione diretta di risorse finanziarie all'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco istituita dal 2004 per vigilare sui medicinali e sulla spesa farmaceutica. Per potenziarne le funzioni istituzionali, dal 1° gennaio 2006 è prevista una dotazione organica di 190 unità.

Le risorse per far fronte alle spese dell'Agenzia e dell'Osmed, l'Osservatorio sull'impiego dei medicinali, reperite mediante maggiorazione del 20% delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12, della legge 407/90 e mediante introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (Ema) e con altri organismi nazionali e internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca, affluiranno direttamente al bilancio dell'Agenzia. Analoga previsione per le entrate legate a manifestazioni all'estero (congressi sui farmaci) spettanti al 60% all'Agenzia e per le somme a carico delle officine farmaceutiche ex lege 178/91. All'Agenzia so-

no poi trasferiti i beni mobili del ministero della salute, già in uso dall'Agenzia stessa al 31 dicembre 2004, e l'efficienza del trasferimento è fatta risalire al 1° gennaio 2005. Un decreto del ministero della salute, di concerto con il ministero dell'economia, disciplinerà le modalità del versamento. Prevista infine la trasmissione da parte dell'Aifa al ministero della salute e al ministero delle finanze di una relazione mensile per il monitoraggio sull'andamento della spesa farmaceutica.

COMMA 299

Riduzioni ed esenzioni Irap per le onlus, deliberate dalle regioni, estendibili anche alle Asp, le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Si tratta di un ampliamento della facoltà riconosciuta a regioni ed enti locali dall'articolo 21 del dlgs n. 460/97, che ha riordinato la disciplina tributaria di enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

La finanziaria 2006

ItaliaOggi continua la pubblicazione della legge finanziaria 2006, commentata comma per comma. La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza venerdì 23 dicembre

comma 300

Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- b) all'articolo 39:
- 1) il comma 2 è abrogato;
 - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa»;
 - 3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per la finanzia-

mento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

- c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
- d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007»;
- e) all'articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto

del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».

comma 301

I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.

comma 302

Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere nazionale per l'anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.

comma 303

Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché l'individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato, sono adottati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.

comma 304

Per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.

comma 305

Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, nonché sulla salute e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell'ambito del programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.

comma 306

Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

comma 307

Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione dei farma-

ci di automedicazione".

comma 308

Per consentire all'ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

comma 309

Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

comma 310

Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 del-

continua a pag. 52

Il commento

COMMA 300

Nuove disposizioni in materia di contratti di formazione per gli specializzandi in medicina e chirurgia. La disciplina che regola la circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei diplomi rimane sempre il dlgs n. 368 del 1999 al quale però vengono apportate delle modifiche: il vecchio contratto di formazione e lavoro viene sostituito da quello di «formazione specialistica» e il compenso è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata dei corsi e da una parte variabile. Tale trattamento economico verrà determinato ogni anno e per gli anni accademici 2006-2007, e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15% di quella fissa. I titolari di contratti di «formazione specialistica» sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi della legge n. 333 del 1995. Inoltre, i fondi destinati al finanziamento della formazione dei medici

specialisti vengono incrementati di 70 milioni di euro per il 2006 e di 300 milioni di euro annui a partire dal 2007.

COMMA 301

Con decreto del ministero della salute verranno individuati gli interventi di edilizia sanitaria da realizzare nell'anno, in relazione alla programmazione nazionale e regionale. I piani di investimento immobiliare verranno deliberati dall'Inail sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto.

COMMA 302-305

Risorse aggiuntive in favore della ricerca. Lo stato, per il 2006, favorisce lo studio oncologico finalizzato alla prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, e promuove un programma straordinario a carattere nazionale. Per la realizzazione di tale progetto, sono stanziati 100 milioni di euro, da assegnarsi ai soggetti individuati dall'art. 12-bis del dlgs n. 502 del 1992 (università), il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private). Le linee genera-

li del programma, che comprende anche progetti di innovazione tecnologica e collaborazioni internazionali, con le relative modalità di attuazione, stabilite ex art. 12-bis del dlgs 30/12/1992, sono adottate con decreto ministeriale entro il 15 febbraio 2006.

Lo stato, inoltre, stanziava sempre per l'anno 2006, una quota di 10 milioni di euro in favore della ricerca sulla sicurezza alimentare destinata a uomini e animali da assegnarsi per quest'ultima categoria a istituti zooprofilattici sperimentali.

COMMA 306

Soppressa la norma sull'Iva ridotta alle cooperative che prestano servizi socio-sanitari a persone svantaggiate. L'agevolazione, prevista nella precedente Finanziaria, non aveva ancora trovato applicazione. (comma 467, art.1 legge n. 311 del 30/12/2004)

COMMA 307

L'Agenzia italiana del farmaco non è tenuta a individuare tra i farmaci di automedicazione le specialità per le quali

devono essere previste confezioni monodose o contenenti una singola unità posologica. Infatti, poiché i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni appropriate ai fini terapeutici, essi vanno esonerati da tale procedura

COMMA 308-309

L'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa autorizzazione del ministro della salute, può disporre il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello stato. Questo può avvenire al fine di consentire all'Agenzia di far fronte in maniera tempestiva alla riduzione delle liste di attesa e in particolare all'attività di supporto al ministero della salute dei tempi di attesa. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 è stato previsto un piano di lavoro per la realizzazione di tali compiti.

Per assicurare continuità al programma di riduzione delle liste di attesa, gli organi dell'Agenzia (presidente del consiglio di amministrazione, consiglio di

continua a pag. 52

segue da pag. 51

la legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi di diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativi agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

comma 311

Le risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro

della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

comma 312

In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.

comma 313

Per l'attuazione di quanto pre-

veduto dall'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AlFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium price).

comma 314

Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell'Unione europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita

nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

comma 315

Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

comma 316

Per le medesime finalità, l'ente resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f), dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l'anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.

comma 317

All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le paro-

le da: «con decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),» sono sopresse.

comma 318

Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.

comma 319

Per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 320.

comma 320

Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall'anno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto al

Il commento

segue da pag. 51

amministrazione, direttore e collegio dei revisori dei conti) per gli anni 2006, 2007, 2008 non possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati nei sei mesi dal voto sulla fiducia al governo.

COMMA 310-312

Gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni si intendono risolti, limitatamente alla parte sugli interventi, qualora la richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione degli stessi. Tale principio si applica sia quando la domanda di ammissione al finanziamento, sebbene presentata, risulti valutata non ammissibile entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli stessi accordi, e sia quando gli interventi ammessi al finanziamento, entro nove mesi dalla comunicazione alla regione o provincia autonoma, non siano stati aggiudicati dai relativi enti attuatori, salvo proroga dal ministro della salute. Per gli accordi con sviluppo pluriennale, tali termini si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento.

Le risorse disponibili sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per il finanziamento per le strutture necessarie all'attività professionale intramoenia, per le strutture di radioterapia e per gli interventi agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli istituti zoopro-

filattici sperimentali e all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma.

La regione o la provincia autonoma interessata, in fase di prima attuazione, può richiedere entro il 30 giugno 2006 che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, venga limitata solo a una parte degli interventi previsti, pari cioè al 65% delle risorse revocabili. La richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, deve essere trasmessa nel termine perentorio di sei mesi al ministero della salute.

COMMA 313-315

Il ministero della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco, al fine di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione e ricerca nel settore farmaceutico, provvede entro ottobre 2006 a individuare i criteri generali ai quali la stessa Agenzia italiana del farmaco si atterra quando con le aziende farmaceutiche stipulerà accordi di programma che prevedono l'attribuzione temporanea del «premio di prezzo».

Ogni azienda farmaceutica per ottenere il beneficio dovrà tener conto dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale ad-

detto alla ricerca rapportato al numero di personale addetto al marketing; numero e incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

Il «premio di prezzo», la cui entità viene sottoposta a verifica annuale sulla base dei criteri precedentemente esposti, viene riconosciuto alle aziende farmaceutiche destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una procedura negoziale del prezzo dei farmaci e non può superare il 10% dell'impegno economico derivante dagli investimenti. Gli accordi individuano anche le procedure e i soggetti addetti al monitoraggio e alla verifica degli interventi programmati.

COMMA 316

L'importo finanziario aggiuntivo per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per le regioni può essere fissato in misura superiore allo 0,1% del finanziamento complessivo: esso infatti per il 2006 può ammontare fino a 100 milioni di euro.

Ne deriva che l'autorizzazione di spesa in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico viene ridotta.

COMMA 317

Uno dei requisiti per accedere al «pre-

mium price» sarà l'incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti: sparisce il riferimento al decreto del ministro della salute. All'art. 58, comma 2, lettera F) della legge n. 289 del 27/12/2002 vengono eliminate le parole da: «con decreto del ministro della salute» fino a: «Cipe».

COMMA 318

Il contributo annuo dello stato concesso all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, formazione e riabilitazione, viene erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari. Questi ultimi sono obbligati agli adempimenti di rendiconto come previsto dalla stessa legge n. 379 del 23/09/1993

COMMA 319

A partire dal 2002 e fino all'attuazione del federalismo fiscale il governo può determinare la quota di compartecipazione all'Iva delle regioni; la quota di concorso alla solidarietà interregionale; la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale e le somme da erogare a ciascuna regione fuori dai limiti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

COMMA 320

Erogazioni alle regioni sotto la scure del 5% a partire dal 2003, e destinati a crescere nella misura dell'1,5% negli anni successivi. La stretta riguarda l'im-

netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.

comma 321

Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dall'anno 2004.

comma 322

Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.

comma 323

Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall'anno 2006, delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato articolo 6 è abrogato.

porto derivante dalla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito scaturente dall'aumento dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'accisa sulla benzina.

COMMA 321

La misura definitiva delle aliquote dell'addizionale regionale e della compartecipazione all'Iva e alle accise da parte delle regioni sono determinate in sede di attuazione dell'art. 119 della Carta costituzionale. Pertanto, il fondo perequativo è attribuito fino a tale scadenza sulla base di un'addizionale regionale all'Irpef pari allo 0,9%.

COMMA 322

Data ultima del 31 marzo 2006 per l'erogazione delle risorse finanziarie alle regioni a statuto ordinario, secondo l'entità derivante dall'applicazione dei commi 319 e 320 del maxi-emendamento.

COMMA 323

La determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni per l'anno 2005 avviene, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente. A partire dal 2006, invece, cesserà il trasferimento di risorse dal bilancio dello stato a esclusione di quelle relative al settore del trasporto pubblico locale.

COMMA 324

Dopo alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per il

comma 324

All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "dell'aliquota definitiva" sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota provvisoria".

comma 325

Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, è inserito il seguente:

«ART. 102-bis. - (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate).

1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:

- distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma

1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:

- nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
 - nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concorrente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.

8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni".

comma 326

Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i beni di cui

all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile".

comma 327

Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

comma 328

È soppresso il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

comma 329

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

comma 330

Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al so-

continua a pag. 54

di ammortamento fiscalmente deducibile, si dovrà considerare la vita utile residua dello stesso bene. Limitatamente ai soggetti esercenti le attività di distribuzione e trasporto di gas naturale e per i fabbricati iscritti in bilancio, entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, la vita utile è stabilita nella durata convenzionale di 50 anni. Per i leasing, la deduzione delle quote di ammortamento compete esclusivamente all'impresa utilizzatrice. Infine, i soggetti tenuti al versamento a titolo di acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovranno considerare quale canone di riferimento per la quantificazione dell'acconto stesso, ovvero come «imposta del periodo precedente» secondo la dizione di legge, quella che sarebbe stata evidenziata applicando le disposizioni dell'art. 102-bis, come se queste ultime fossero state già operanti nel precedente periodo d'imposta. In sostanza si è attuata una deroga al divieto di retroattività della norma tributaria non procedimentale.

COMMA 326

Le informazioni relative ai beni omogenei, di cui all'art. 102-bis Tuir, possono essere raggruppate in un unico cespite, all'interno del registro dei beni ammortizzabili, tenendo in debito conto la data di acquisizione e la vita utile equivalente degli strumenti.

COMMA 327

La suddivisione delle quote di ammortamento, introdotta dall'art. 102-bis del

Tuir, è operativa dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005. Relativamente alle locazioni finanziarie, le nuove regole operano con esclusivo riferimento ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria.

COMMA 328

Viene abrogata la norma che prevedeva nel calcolo degli acconti di imposta Ires e Irap, relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 19 ottobre 2005, che la base imponibile sulla quale commisurare detti acconti dovesse essere rideterminata secondo il regime normale, e quindi fuori dalla disciplina derogatoria prevista dal precedente comma 328.

COMMA 329

Entro il 28 febbraio 2006, verranno aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie di natura amministrativa e penale. Dalla lettera della norma è lecito ipotizzare un aumento relativamente basso. A ogni buon conto, dall'inasprimento delle contestazioni conseguirà un aumento del gettito stimato in 100 milioni di euro per il 2006 e destinato poi a raddoppiare nelle annualità successive.

COMMA 330

Le famiglie e i progetti di intervento in campo socio economico si avvantaggeranno di 1.140 milioni di euro accantonati in un fondo, costituito presso la sta-

continua a pag. 54

segue da pag. 53

stegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.

comma 331

Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

comma 332

Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

comma 333

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreché residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al comma 332,

non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.

comma 334

Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006.

comma 335

Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

comma 336

Per l'anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:

- siano di età non superiore a 35 anni;
- dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
- possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

comma 337

Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge

7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

comma 338

Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

comma 339

Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

comma 340

Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad

apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

comma 341

Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.

comma 342

Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per

Il commento

segue da pag. 53

di previsione del Mef. Il distacco di risorse presso il ministero tende a rendere operativi gli istituti e gli interventi diretti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, come evidenziato nella stessa legge.

COMMA 331

Un assegno di 1.000 euro per i nati nel 2005. Riceveranno il contributo anche i figli adottati durante stesso anno. L'unico limite alla fruizione del bonus bebè sarà rappresentato dalla invalicabilità della soglia massima di reddito che non potrà mai superare i 50 mila euro per ciascun nucleo familiare.

COMMA 332

Un'incentivo alle nascite e alle adozioni anche per il 2006. Rimane fermo l'importo di 1.000 euro per ciascun figlio ma l'agevolazione questa volta è riservata ai secondogeniti o comunque ai figli successivi al primo.

COMMA 333

Entro metà gennaio verrà comunicato alle famiglie, con figli neonati nel 2005, l'ufficio postale presso il quale ritirare l'assegno di 1.000 euro. Per i secondogeniti e i figli successivi, nati o adottati nel 2006, la comunicazione sarà recapitata il mese seguente alla nascita o all'adozione. Legittimati a riscuotere il bonus saranno gli esercenti la patria potestà che appartengono a un nucleo familiare con reddito non superiore a 50 mila euro. La condizione economica sarà autocertificata all'atto del ritiro dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione

di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del ministero dell'economia e delle finanze, e successivamente posta a controllo dell'Agenzia delle entrate.

COMMA 334

Per l'erogazione dei bonus bebè è autorizzata la spesa di 696 milioni nell'arco dell'intero 2006.

COMMA 335

Per il solo 2005 le rette per gli asili nido sono detraibili nella misura del 19%. Lo sconto di imposta opera nel limite di spesa di 632 euro per ciascun figlio, con un risparmio massimo di 120 euro per ogni bambino iscritto all'asilo.

COMMA 336

Una casa per tutti. L'accesso ai mutui per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale sarà consentito anche ai lavoratori precari. La garanzia sul prestito bancario sarà fornita da un apposito fondo di 10 milioni di euro costituito presso il ministero dell'economia e delle finanze. I requisiti per l'accesso consistono l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, o comunque rientrante in uno degli istituti disciplinati dalla riforma Biagi (co.co.pro., Inserimento, Job on call, Job sharing ecc.), nel limite di età di 35 anni e nella soglia di reddito personale non superiore ai 40 mila euro annui.

COMMA 337

Parte la sperimentazione del 5 per mille per la ricerca e il sociale. In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente

potrà decidere di devolvere i 5 millesimi dell'imposta versata alle onlus, alle associazioni di volontariato, agli enti di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali e alle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Lo stesso importo potrà essere indirizzato al finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria o al comune di residenza per le attività sociali di propria competenza.

COMMA 338

La devoluzione a favore di organizzazioni non lucrative e di enti di ricerca non modifica le regole previgenti riguardo l'attribuzione dell'8 per mille allo stato e ad alcune confessioni religiose.

COMMA 339

La quota base, sulla quale calcolare la percentuale di erogazione ai singoli settori, viene calcolata con riferimento all'incasso annuale dell'Irpef risultante dal rendiconto generale dello stato

COMMA 340

Con un decreto presidenziale saranno stabilite le regole per le modalità di accesso degli enti richiedenti, per la creazione di liste di possibili ammessi ai finanziamenti e per il riparto dei medesimi stanziamenti.

COMMI 341 E 342

I commi 341 e 342 prevedono, rispettivamente, la costituzione di una Fondazione per la cooperazione con gli Stati Uniti in materia di ricerca scientifica e

tecnologica, e il finanziamento di taluni istituti geofisici per le attività di valutazione del rischio vulcanologico e sismico. La copertura avverrà attraverso la riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito con la Finanziaria 2003, e destinato alle agevolazioni per gli investimenti nelle aree depresse del paese.

COMMI 343-345

I commi 343-345 prevedono la costituzione, a decorrere dall'anno 2006, di un apposito fondo nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze diretto a indennizzare i risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie.

Il fondo è destinato a coloro che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie, nonché ai risparmiatori che sono rimasti vittime del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina. La condizione per poter accedere al fondo è l'aver sofferto un danno ingiusto che non sia stato altrimenti risarcito.

Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, previo loro versamento al bilancio dello stato. Viene quindi demandata a un successivo regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/88, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze sia la definizione dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti, sia la definizione delle modalità di rilevazione dei conti e dei rapporti di cui sopra.

Tuttavia, nella relazione illustrativa si

ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

comma 343

Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

comma 344

Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

comma 345

Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

comma 346

Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo»;

b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;

c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti,

secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;

d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma»;

e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;

f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma».

comma 347

Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

comma 348

A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

comma 349

Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

comma 350

È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti re-

gionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.

comma 351

Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

comma 352

Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:

«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».

comma 353

Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle so-

continua a pag. 56

fa riferimento a una serie di caratteristiche del fondo che non trovano riscontro nell'articolato in esame.

In particolare, si tratterebbe di un fondo alimentato con risorse (valori, denaro e altri beni mobili) depositate e risultanti giacenti da almeno dieci anni presso le banche e gli istituti di credito. Inoltre, a partire dal 2006, verrebbe fatto obbligo a banche di comunicare annualmente entro marzo l'eventuale esistenza di beni o somme di denaro giacenti oltre i termini indicati, dandone conto nei rapporti dei revisori dei bilanci. Ancora, secondo la relazione, alla Banca d'Italia sarebbero riservati i poteri di verifica e di controllo per garantire l'adempimento degli obblighi.

COMMI 346 E 347

I commi 346 e 347 apportano alcune novelle al Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle p.a., di cui al dpr 180/50. Le lettere a) e d) del presente comma dispongono che le cessioni, di cui al citato Testo unico, degli stipendi, salari e pensioni e altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro comunicazione ai debitori ceduti. La comunicazione può essere fatta in qualsiasi forma, purché rechi una data certa. Per le si fa salva la corresponsione della misura corrispondente al trattamento minimo delle pensioni. I dipendenti o pensionati di enti pubblici potranno accedere alle prestazioni creditizie agevolate.

COMMI 348 E 349

Nei commi 348 e 349 si fa riferimento

alle disposizioni relative al finanziamento del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Il fondo è stato istituito dalla legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 152 della legge 311/04) al fine di garantire i rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'esplicitamento della procedura di adozione di minori stranieri prevista ai sensi del capo I, tit. III, della legge 184/83, recante «Diritto del minore a una famiglia». Il richiamato articolo della Finanziaria 2005 ha disposto il finanziamento del Fondo per il solo 2005 per un ammontare complessivo non superiore ai 10 milioni di euro; il successivo dpcm 28 giugno 2005, adottato su proposta del ministro per le pari opportunità, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, ha determinato entità, criteri e modalità di presentazione delle istanze per ottenere i rimborsi delle spese sostenute per l'adozione di minori stranieri nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004.

Viene rifinanziato il fondo in esame per il triennio 2006-2008, confermando l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati e stabilendo, analogamente alla previsione normativa della finanziaria 2005, che un successivo decreto di natura non regolamentare disponga in ordine all'entità, ai criteri e alle modalità di presentazione delle domande di rimborso.

Viene inoltre disposto il rifinanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività e degli interventi di contrasto ai fenomeni di sfruttamento e di abuso di tipo sessuale a danno dei mi-

nor, di cui all'art. 17 della legge 269/98 (recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù») per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, confermando l'impegno di spesa già previsto in precedenza. Tale legge, proprio all'art. 17 stabilisce che le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per l'assistenza e la tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale (fatte salve le previsioni di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza») siano attribuite alla presidenza del consiglio.

COMMI 350

Il comma 350 prevede l'istituzione di un fondo per la realizzazione di progetti regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza. Per il 2006 la dotazione sarà pari a 2 milioni di euro, da ripartire sulla base dei progetti presentati dalle varie regioni.

COMMI 351-352

Nell'ambito dei commi 351-352 viene prevista, innanzitutto, l'abrogazione degli articoli 9 e 10, riguardanti gli atti soggetti alla tassa sui brevetti, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative approvata con il decreto del ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.

In particolare, ai sensi dell'art. 9 della tariffa di cui si propone l'abrogazione, sono sottoposti a tassa di concessione go-

vernativa i seguenti atti:

- brevetto per invenzioni industriali;
- licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali;
- trascrizione di atti relativi ai brevetti.

Ai sensi dell'art. 10 della tariffa sono invece sottoposti a tassa di concessione governativa:

- brevetto per modelli di utilità;
- brevetto per modelli e disegni ornamentali.

Non viene tuttavia modificato l'art. 9-bis della tariffa, concernente gli importi che devono essere versati all'atto dell'ottenimento della privativa per nuove varietà vegetali.

È inoltre prevista l'aggiunta dell'art. 27-quater alla tabella di cui all'allegato B annessa al dpr. 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo.

In particolare, per effetto dell'inserimento dell'art. 27-quater nella tabella riferita ad «atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto», vengono esentate dall'imposta di bollo tutte le istanze, gli atti e i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.

L'introduzione dell'esenzione dall'imposta di bollo appare anch'essa finalizzata a eliminare un ulteriore possibile disincentivo alla registrazione di nuovi brevetti.

COMMI 353, 354, 355

Attraverso i commi 353, 354, 355, il le-

continua a pag. 56

segue da pag. 55

cietà (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPEL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

comma 354

Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari no-

tarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.

comma 355

All'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.

comma 356

All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel secondo periodo, sono soppresse le parole: "recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente";
- nel terzo periodo, dopo le parole: "restituito al cedente" sono inserite le seguenti: ", recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto

doganale".

comma 357

È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato "fondo", destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

comma 358

Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione di ulteriori coperture finanziarie concordate e verificate con la Commissione europea in termini di compatibilità con gli impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di stabilità e crescita.

comma 359

Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

comma 360

Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

comma 361

Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un

esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

comma 362

L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il commento

segue da pag. 55

gislatore ha inteso incentivare le erogazioni liberali nel campo della ricerca da parte delle società e di altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), ridisciplinando parte della materia trattata nel vigente art. 100 del Tuir e disponendo che sono totalmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca a:

- università;
- fondazioni universitarie di cui alla legge n. 388/2000;

Si ricorda che l'art. 59, comma 3, della citata legge prevede che una o più università possano costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti e amministrazioni pubbliche e soggetti privati. I criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università, sono stati stabiliti con il regolamento di cui al dpr 254/01;

- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici;
- fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con dpcm;
- il regolamento di cui al dpr n. 361 del 2000 reca norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, stabilendo all'articolo 1 che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture;
- di ricerca vigilati dal Miur, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'IspeL;
- enti parco regionali e nazionali.

Viene contestualmente prevista l'abrogazione della disposizione di cui alla let-

tera c) del comma 2 dell'art. 100 del Tuir, che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle università e istituzioni a esse assimilate. In proposito, la disposizione abrogata non appare del tutto sovrapponibile a quella introdotta dal comma 1 dell'art. 49 in esame, che dispone la deducibilità relativamente ai soli «fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca».

Vengono inoltre esentati da tasse, imposte indirette, a eccezione dell'Iva e da diritti dovuti a qualunque titolo, gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1, riducendo anche del 90% gli onorari notarili relativi agli atti di donazione in parola. Tale previsione agevolativa sostituisce quella dell'art. 14, comma 8, del dl 35/05, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/05, che viene pertanto abrogato. Il medesimo comma abroga inoltre, come già detto, la lettera c) del comma 2 dell'art. 100 del Tuir.

COMMA 356

Il comma 356 interviene in materia di Iva. Per i turisti provenienti dai paesi al di fuori della comunità europea, che effettuano acquisti in Italia, ai sensi dell'art. 38-quater del dpr 633/72, viene abrogato l'obbligo di indicare gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente nella fattura emessa a norma dell'art. 21 del medesimo decreto. La stessa fattura, tuttavia, dovrà essere emessa dal venditore e consegnata al cessionario che provvederà a consegnare il documento agli uffici doganali. Sarà in tale sede che dovrà essere apposta l'indicazione degli estremi del passaporto, prima di ottenere il visto doganale.

COMMI 357, 358, 359

Relativamente ai commi 357, 358, 359, il legislatore ha inteso istituire, presso la presidenza del consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (Pico), elaborato nel quadro del rilancio della strategia di Lisbona del 17-18 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

Il Pico prevede:

- il completamento del progetto Galileo per la creazione di una rete satellitare europea;
 - la partecipazione alla realizzazione dei progetti europei Egnos e Sesame per la gestione del traffico aereo;
 - la realizzazione di piattaforme informatiche per la tutela della salute, lo sviluppo del turismo, l'infomobilità, la gestione delle banche dati pubbliche e territoriali;
 - l'attuazione di 12 programmi strategici di ricerca nei settori della salute, farmaceutico e bio-medicale, dei sistemi di manifattura, della motoristica, della cantieristica navale e aeronautica, della ceramica, delle telecomunicazioni, dell'agroalimentare, dei trasporti e della logistica avanzata, dell'Ict e componentistica elettronica e della microgenerazione energetica;
 - la creazione di 12 laboratori di collaborazione pubblico-privata per lo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno nei settori della diagnostica medica, dell'energia solare, dei sistemi avanzati di produzione, dell'e-business, delle bio-tecnologie, della genomica, dei materiali per usi elettronici, della bioinformatica applicata alla genomica, dei nuovi materiali per la mobilità, dell'efficacia dei farmaci, dell'open source del software, dell'analisi della crosta terrestre;
 - lo sviluppo di 24 distretti tecnologici, che estendono l'esperienza dei distretti industriali italiani a settori ad alto contenuto tecnologico e potenziale innovativo;
 - l'ampliamento e l'uso razionale delle infrastrutture nel settore energetico e idrico;
 - settori di rilevanza strategica aventi ricadute tecnologiche nei processi produttivi e nel benessere dei cittadini e in condizione di garantire una migliore tutela ambientale, con particolare attenzione alle fonti energetiche alternative.
- Inoltre, va ricordato che la strategia di Lisbona individua tre priorità di finanza pubblica per i paesi membri:
- ridurre la pressione fiscale sul lavoro, con particolare attenzione al lavoro po-

co qualificato, e migliorare gli incentivi impliciti nel sistema fiscale e di assistenza sociale al fine di sostenere elevati tassi di occupazione;

- ristrutturare la spesa pubblica per accrescere la componente di accumulazione di capitale, sia fisico che umano, e per stimolare la ricerca e sviluppo;
- garantire la sostenibilità finanziaria di lungo periodo in particolare alla luce dell'evoluzione demografica della popolazione.

COMMA 360

A occuparsi dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è il comma 360 della legge finanziaria. La norma decreta l'operazione di ridefinizione dei premi alla misura corrispondente al rischio medio nazionale, in considerazione dell'andamento infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla definizione degli stessi tassi di premio. La finalità: garantire l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni, senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

COMMI 361 E 362

I commi 361 e 362 recano disposizioni in materia di riduzione del costo del lavoro. In particolare, il primo dei due, anche in base a quanto affermato nella relazione illustrativa, intervenendo sul cosiddetto cuneo contributivo, cioè il rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro e il costo del lavoro, a decorrere dall'1/1/06 dispone un esonero (al riguardo, segnala che sarebbe più idoneo l'utilizzo del termine «riduzione») dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle prestazioni temporanee presso l'Inps, di cui all'articolo 24 della legge 88/89, recante la ristrutturazione dell'Inps e dell'Inail, nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. Il richiamato art. 24, a decorrere dal 1° gennaio 1989, ha fuso le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per

comma 363

Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 è fissato al 1° ottobre 2006.

comma 364

La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni

senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

comma 365

La rideterminazione di cui al comma 364 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

comma 366

Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 372, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale,

con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.

comma 367

L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera.

comma 368

Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

a) fiscali:

- 1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;
- 2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

- 3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
- 4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
- 5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;
- 6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche in dipendenza e mente dall'esercizio dell'opzione

per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

- 7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;
- 8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita

continua a pag. 58

l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati e operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge n. 833/78, il fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari, di cui all'art. 13 della legge n. 943/86, e ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti». Tale gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni. Il successivo comma 366 prevede che tale esonero operi prioritariamente sull'aliquota contributiva per gli assegni per il nucleo familiare, e, nel caso in cui il datore di lavoro operi in settori per i quali tale aliquota è dovuta in misura inferiore ai predetti limiti, a valere anche su i versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla predetta gestione, considerando in via prioritaria i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso, si escludono da tali esoneri il contributo al fondo di garanzia per il tfr, di cui all'art. 2 della legge 297/82 e il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Secondo la relazione tecnica originaria, sulla base di un monte retributivo stimato per l'anno 2006 pari a 236.000 milioni di euro circa, su uno slittamento dei contributi pari a 2/13 e sull'esonero contributivo di 1 punto percentuale, derivano minori entrate, al netto degli effetti fiscali, pari a 1.996, 1.556 e 1.829 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.

COMMA 363

Il comma 363 si occupa delle imprese colpite dal sisma della Sicilia orientale del 1990. Il termine per il recupero dei

contributi previdenziali e dei premi Inail sospesi a causa dell'evento calamitoso inerente le imprese delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, è stato prorogato al 30/9/2006; in caso di rateizzazione, il termine è invece fissato all'1/10/2006.

COMMI 364-365

I commi 364-365 mirano, con cadenza annuale e nel rispetto complessivo delle gestioni Inail, a introdurre elementi di flessibilità nella rideterminazione dei premi assicurativi per la copertura dei rischi relativi a infortuni e malattie professionali. Tale rimodulazione, secondo quanto disposto dal comma 368, deve tenere conto dell'andamento del rischio medio nazionale e dell'attuazione della normativa di prevenzione, nonché degli oneri concorrenti alla determinazione dei tassi di premio. In ogni caso, la rideterminazione deve garantire l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica. La rideterminazione si rende necessaria, ai sensi del comma 369, in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione, infine, alla rideterminazione si provvede con delibera dell'Inail, approvata con decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia entro il 28/2/06. Secondo la relazione tecnica, dalla disposizione in esame, «in considerazione della circostanza che la rideterminazione dei premi Inail è prevista in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle gestioni e non alterare i saldi di finanza pubblica, non conseguono effetti per la finanza pubblica medesima».

COMMI DAL 366 AL 372

Attraverso i commi dal 366 al 372 il legislatore introduce una delle più interessanti novità della Finanziaria 2006, e cioè la normativa di sostegno alla formazione e al funzionamento dei distretti industriali. In pratica vengono attribuite ai distretti produttivi nuove e rilevanti funzioni nelle materie fiscali, contabili e amministrative e fi-

nanziarie al fine di favorire la loro riorganizzazione, secondo le direttrici di seguito illustrate. I nuovi distretti sono indicati come libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale aventi le seguenti finalità, da perseguirsi «secondo principi di sussidiarietà orizzontale e verticale»:

- accrescimento dello sviluppo delle aree e dei settori di riferimento;
- miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione.

La definizione di caratteristiche e modalità di individuazione dei nuovi distretti è rimessa a un decreto del ministro dell'economia (da adottare di concerto con i ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'Istruzione, università e ricerca e per l'Innovazione e le tecnologie).

Nel testo si prefigura peraltro sin d'ora la definizione di due distinte tipologie di distretti: quelli territoriali e quelli funzionali.

I primi, maggiormente ancorati all'esperienza maturata finora nel settore dei distretti produttivi, sono caratterizzati dalla comune appartenenza delle imprese che vi confluiscono oltre che a un medesimo settore produttivo, a uno stesso ambito territoriale.

L'applicazione delle disposizioni avrà luogo in un primo tempo, in via sperimentale, limitatamente a uno o più distretti che saranno individuati dal decreto del ministro dell'economia. Una volta conclusa la fase sperimentale, si darà poi corso, progressivamente, all'applicazione delle disposizioni in questione ai rimanenti distretti.

L'adesione ai distretti da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche e agricole e della pesca è libera. Le disposizioni fiscali, contabili e amministrative, nonché finanziarie a favore dei distretti prevede una serie di vantaggi per le imprese a questi appartenenti.

• DISPOSIZIONI FISCALI

In sintesi, vengono previste due diverse possibili aggregazioni, costituite rispettivamente dal consolidamento fiscale (secondo cui le società di capita-

li facenti parte di distretti verrebbero sostanzialmente equiparate a un gruppo) e dalla tassazione unitaria (caratterizzata da un reddito imponibile di distretto che comprende quello delle imprese che hanno optato per la tassazione unitaria), a cui possono accedere anche le imprese non soggette all'imposta sul reddito delle società (Ires). Va evidenziato che il ricorso a tali forme di aggregazione è comunque opzionale.

Tanto la tassazione consolidata (riferita alle sole imposte sul reddito) quanto la tassazione unitaria (applicabile tanto alle imposte sul reddito, quanto alle entrate locali) individuano il distretto come unità fiscale di riferimento.

La tassazione consolidata ricalca l'istituto del consolidato nazionale disciplinato nella sez. II del Tuir, le cui norme vengono espressamente richiamate in quanto applicabili. In luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti. Viene quindi consentita, per esempio, la compensazione intradistrettuale delle perdite fiscali.

La tassazione unitaria individua il distretto quale soggetto passivo delle imposte sui redditi, dei tributi e delle altre somme dovute agli enti locali. La caratteristica della tassazione distrettuale unitaria consiste nel ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute.

Il concordato avviene sulla base di elementi caratteristici relativi, quanto alle imposte dirette, alla natura, tipologia ed entità delle imprese partecipanti, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva. Tali elementi vanno determinati dall'Agenzia delle entrate previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

Per la determinazione di quanto do-

continua a pag. 58

segue da pag. 57

- dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
- 9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
- 10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);
- 11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
- 12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiet-

tivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

- 13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
- 14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;
- 15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
- b) amministrative:

- 1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiara altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi

vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero;

- 2) al fine di facilitare l'acces-

so ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;

4 - Continua

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza parte venerdì 23 dicembre 2005

Il commento

segue da pag. 57

vuto in base al concordato relativamente ai tributi e alle altre somme dovuti agli enti locali, si rimanda ogni competenza agli enti interessati, che procedono alla determinazione in cifra unica di quanto dovuto dal distretto nel suo complesso previa consultazione degli organismi rappresentativi dei distretti e delle categorie interessate.

La ripartizione del carico concordato nell'ambito del distretto è rimessa al distretto stesso, secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento, e sulla base di principi di mutualità. Nell'ipotesi di osservanza del concordato, i controlli fiscali sono limitati al monitoraggio e alla acquisizione dei dati necessari per la definizione dei futuri concordati, ferma in ogni caso la vigilanza sulla commissione di eventuali reati.

Più analiticamente, è consentito alle imprese facenti parte di un distretto, di esercitare congiuntamente l'opzione per la tassazione del distretto stesso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società.

Nell'imposizione sui distretti, le disposizioni contenute negli artt. 117 e seguenti del Tuir relative alla tassazione di gruppi di imprese residenti.

La Finanziaria 2006 inoltre include i distretti fra i soggetti passivi dell'Ires, di cui all'art. 73, c. 1, lett. b), del Tuir (ossia tra gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) in caso di opzione per la tassazione unitaria.

Nel caso in cui le imprese componenti il distretto abbiano optato per la tassazione unitaria, il reddito imponibile del distretto comprenderà quello delle stesse imprese.

La determinazione del reddito uni-

tario, nonché dei tributi, dei contributi e delle altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, sulla base delle disposizioni dei numeri seguenti.

Inoltre, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti per almeno un triennio. Per la determinazione delle imposte si tiene conto di natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva.

Il distretto sarà pertanto tenuto a dover ripartire il carico tributario tra le imprese a esso appartenenti, sulla base di criteri di trasparenza e parità di trattamento e sulla base di principi di mutualità.

Viene inoltre stabilito che non concorrono a formare la base imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

L'Agenzia delle entrate dovrà determinare gli elementi obiettivi per la quantificazione delle imposte, previa consultazione delle categorie interessate e degli organi rappresentativi del distretto.

Deve tuttavia restare fermo per le imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. I controlli, nel caso in cui il concordato sia osservato, vengono eseguiti all'unico scopo di monitorare, prevenire ed elaborare i dati necessari per la determi-

nazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6.

I distretti possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi e altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno.

La determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto dell'attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per tutto il distretto.

Compete agli enti locali interessati di stabilire i criteri generali per la determinazione di quanto dovuto dai distretti, consultando preventivamente le categorie interessate e gli organismi dei distretti.

Nella ripartizione del carico tributario fra le imprese interessate che è affidata al distretto occorre utilizzare criteri di trasparenza e parità di trattamento, nonché principi di mutualità.

Vengono attribuiti ai controlli, in caso di osservanza del concordato, il solo scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato.

• DISPOSIZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE.

Al fine di favorire la semplificazione e l'economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici (ovvero dare un impulso a procedimenti amministrativi) attraverso il distretto.

La finanziaria 2006

ItaliaOggi continua la pubblicazione della legge finanziaria 2006, commentata comma per comma. La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza venerdì 23, la quarta sabato 24 dicembre

- 3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;
- c) finanziarie:
- 1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;
 - 2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
 - 3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
 - 4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
 - 5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:
 - 5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi di quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
 - 5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione e nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - 5.3) agevolare la costituzione di idonee agen-

zie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

- 5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;
- d) per la ricerca e lo sviluppo:
 - 1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia";
 - 2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
 - 3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;
 - 4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo

sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

comma 369

Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.

comma 370

Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".

comma 371

Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.

comma 372

Dall'attuazione dei commi da 366 a 371 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

comma 373

In considerazione del contenutoso in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del de-

creto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogata al 31 dicembre 2008.

comma 374

Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:

«8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.

8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.

8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati

continua a pag. 26

Il commento

Allo scopo di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riguardo ai progetti di sviluppo e innovazione, affida al ministro dell'economia e delle finanze il compito di adottare o proporre le misure finalizzate a:

- assicurare che la garanzia che prestano i confidi sia riconosciuta come uno strumento idoneo per l'attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, previsti nel nuovo accordo di Basilea;
- favorire il rafforzamento patrimoniale e l'operatività dei confidi;
- facilitare la costituzione di agenzie esterne di valutazione del merito di

credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, a beneficio delle imprese stesse e delle banche che applicano il metodo standardizzato di calcolo dei requisiti previsto nel nuovo accordo di Basilea;

- favorire la costituzione, da parte dei distretti, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che ne fanno parte.

L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie. È prevista l'istituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. L'organismo è chiamato a concorrere all'accrescimento della competitività delle pmi attraverso la diffusione delle nuove tec-

nologie e delle relative piattaforme produttive.

In funzione di tali obiettivi, l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti e applicazioni industriali prodotti su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.

L'Agenzia, alla stregua delle indicazioni contenute nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge, tende a rendere più agevole ed efficace per le piattaforme industriali l'accesso

ai «fornitori di tecnologia» su scala nazionale e internazionale (università, centri di ricerca ecc.), assicurando così a esse la possibilità di meglio corrispondere ai bisogni e alle strategie delle imprese di riferimento sul versante dell'innovazione tecnologica. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della presidenza del consiglio dei ministri.

COMMI DAL 373 AL 375

Nell'ambito dei commi dal 373 al 375, il legislatore ha provveduto a prorogare al 2008 la scadenza entro la quale le società di produzione energetica da gas na-

continua a pag. 26

segue da pag. 25

dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.

8-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato".

comma 375

Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.

comma 376

Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata "Banca". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, con il decreto di cui al comma 377, è istituito il comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.

comma 377

In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:

- lo statuto della Banca, ispirato ai principi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;
- il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;
- le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
- le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo

delle aree geografiche sottoutilizzate.

comma 378

È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

comma 379

All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera g), prima della parola: "strumenti" sono inserite le seguenti: "prodotti e";
- alla lettera h), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: "e prodotti finanziari".

comma 380

All'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola: "strumenti" sono inserite le seguenti: "prodotti e".

comma 381

Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario, gli statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante possono prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi

titolari il diritto di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati anche in base all'ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere fatta in deroga all'articolo 2441 del codice civile.

comma 382

Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonché quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.

comma 383

Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384 so-

no modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.

comma 384

Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3. Con l'approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei medesimi commi cessa di avere effetto l'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

comma 385

Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla

Il commento

segue da pag. 25

turale potranno detenere quote di società di distribuzione energetica. Viene inoltre stabilito che nell'ambito della revisione delle tariffe elettriche sia rivista la fascia di protezione sociale. Il legislatore ha disposto l'informatizzazione e unificazione delle banche dati di registrazione delle imprese tra Cciaa ed enti previdenziali.

Dall'1/1/2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro imprese e nel Rea delle Cciaa presentate dalle aziende artigiane ed esercenti attività commerciali hanno effetto anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e per il pagamento dei relativi contributi. A tale scopo il ministero delle attività produttive dovrà integrare la modulistica per l'attivazione automatica dell'iscrizione ai fini previdenziali. Entro 30 giorni dalla trasmissione dei dati da parte delle Cciaa, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e chiedono il versamento dei contributi dovuti ovvero notificano le cancellazioni e le variazioni intervenute. Dall'1/1/2006 gli interessati alla nuova procedura sono, pertanto, esonerati dal presentare la richiesta di iscrizione agli enti previdenziali.

COMMA 376

Nasce la Banca del Mezzogiorno. E' costituita la Banca del Mezzogiorno allo scopo di sostenere lo sviluppo economico delle Regioni del Sud Italia.

COMMA 377

Sono definiti:
a) lo statuto della Banca ispirato ai principi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;
b) - il capitale della Banca in maggio-

ranza privato e aperto,

- i Soci fondatori, vale a dire lo Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri enti e organismi

c) le modalità per provvedere attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

COMMA 378

È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

COMMI 379-380

Nuove definizioni di Debito Pubblico. Vanno a comporre il debito pubblico interno anche i prodotti finanziari a breve, medio e lungo termine. Inoltre entrano a far parte della definizione di debito pubblico estero anche i prodotti finanziari emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalità procedurali. Tali aggiunte sono relative All'art. 2, rispettivamente comma g) e h) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, che esplica le definizioni contenute nel testo unico stesso.

COMMA 381

Emissione di strumenti finanziari partecipativi da parte di società con parte-

cipazione rilevante statale

E' stabilito che gli statuti delle società nelle quali lo Stato detiene una partecipazione rilevante possono prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario. L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi deve avvenire ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione del diritto.

COMMA 382

Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al precedente comma nonché quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.

COMMA 383

Modifica delle clausole statuarie. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del presente articolo sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.

COMMA 384

Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 474 del 30 luglio 1994, dopo il un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica quanto dice il secondo periodo del citato comma 3, vale a dire che la clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica effettuata a norma della legge 18 febbraio 1992, n. 149 e successive modificazioni, che dia luogo all'acquisto della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. Cessa di avere effetto l'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474.

COMMA 385

I fondi recuperati con Sanzioni alle banche destinate al Fondo anti-usura. Vengono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della Legge anti-riciclaggio, legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della Legge 108/1996 eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

legge 5 luglio 1991, n. 197, dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonché relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.

comma 386

Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche do-

po la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.

comma 387

L'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni anticiclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.

comma 388

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:

«71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario».

comma 389

All'articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: "67, terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "67, quarto comma".

comma 390

L'autenticazione degli atti e

delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

comma 391

Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui

al medesimo comma 390.

comma 392

All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

comma 393

Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:

- per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi esercitati a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorti, purché non partecipate da regioni o da enti locali;
- si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di

un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.

3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:

- al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'infor-

continua a pag. 28

COMMI 386-387

Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo anti-usura, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo devono restituire il contributo non impegnato, che sarà destinato per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.

COMMA 388

Incremento valore nominale delle nuove passività. All'articolo 1, della legge finanziaria 2005, è inserito il comma 71-bis.

Questo stabilisce che lo stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali debbano accertare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. Inoltre, in carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario.

COMMA 389

Insolvenza delle società che hanno

per oggetto l'acquisto di crediti e titoli. Ai finanziamenti concessi alle società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, come anche alla prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche o da altre, e alla garanzia prestata dalle medesime società non si applica più il terzo comma dell'articolo 67, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma il quarto comma. Di conseguenza, sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, non più i pignoni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti, ma bensì quelli costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

COMMI 390-391

Alienazione o costituzione dei diritti di garanzia sui veicoli può essere autenticata da diversi pubblici ufficiali. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del dipartimento per i trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'AcI o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo. Le concrete modalità applicative delle attività elencate nel precedente comma 390, mediante decreto di natura non regolamentare adottato dalla presidenza del consiglio dei ministri, di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il ministero dell'economia e delle finanze, con il ministero della giustizia e con il ministero dell'interno.

COMMA 392

Visto l'introduzione dei commi 390 e 391 sono abrogati i commi 4,5,6 articolo 3 della legge 14 maggio 2005, n. 80 relativi all'autenticazione degli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi.

COMMA 393

Conferimento di servizi di trasporto pubblico. Relativamente al conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, vengono aggiunti 3 commi all'art. 18, dopo il comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni:

3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il 31 dicembre 2006 soddisfino una delle seguenti condizioni:

- per le aziende partecipate da regio-

ni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20% del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20% dei servizi esercitati a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorti, purché non partecipate da regioni o da enti locali;

b) sia stato costituito un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione.

3-quater. Durante il periodo transitorio e il periodo di proroga dell'affidamento, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale.

3-sexies. Le società a capitale interamente pubblico, solo nel caso in cui l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno

continua a pag. 28

segue da pag. 27

mazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;

- b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;
- c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.

3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.

3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa

non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi".

comma 394

Al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

comma 395

Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "fino a non oltre tre anni dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "fino a non oltre cinque anni dalla stessa data".

comma 396

All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "delle piccole e medie imprese", sono aggiunte le seguenti: "nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia".

comma 397

All'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia".

comma 398

Per il sostegno del settore turistico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministero delle

attività produttive si provvede all'attuazione del presente comma.

comma 399

Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: "da cooperative" sono inserite le seguenti: ", oltre quelli prescritti dall'articolo 31";

- b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione».

comma 400

Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l'applicazione dell'articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno l'eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine,

all'atto della cessione, il cedente provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

comma 401

La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

comma 402

Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontiera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.

comma 403

Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell'influenza aviaria è consentita, per l'anno 2006, la deroga alle

limitazioni di cui al comma 198 per l'assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.

comma 404

I progetti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.

comma 405

Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

comma 406

In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Go-

Il commento

segue da pag. 27

il 20% dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.

3-septies. Non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi, le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa.

COMMA 394

Il termine del periodo transitorio, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico e regionale agli attuali concessionari è il 31 dicembre 2006.

COMMA 395

Proroga della gestione dei fondi pubblici di agevolazione da parte dei Confindi. I confidi che gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a farlo fino a non oltre 5 anni a partire dal 26 novembre 2003, data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2003, n. 326, anziché 3 anni come precedentemente stabilito.

COMMI 396-397

Agevolazioni per la promozione del turismo all'estero. Disposizioni in materia di commercio con l'estero e legge 394/81

Sono introdotte agevolazioni a favore delle attività relative alla promozione

commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia, sia nell'ambito della legge 394/81 "Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale", sia nell'ambito del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, art. 22 "Disposizioni in materia di commercio con l'estero".

COMMA 398

È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006 a favore del settore turistico. Il ministero delle attività produttive emetterà un decreto che darà attuazione alla suddetto sostegno economico.

COMMA 399

Attribuzione degli alloggi: stop a chi è già proprietario in zona

Si aggiungono ulteriori requisiti per quanto riguarda la attribuzione di case costruite da cooperative, ai sensi dell'art. 95 regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165. Tra i requisiti introdotti si trovano il fatto che non vengono attribuite case a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di un'altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia e a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello stato, o con i mutui di cui alla legge 10-8-1950, n. 715. La lista completa dei nuovi requisiti è quella dell'art. 31 del testo regio in questione. Inoltre è modificato un requisito di attribuzione (art. 95 lettera b del testo regio), non si considera più la resi-

denza nel comune nel quale sorgono le costruzioni, ma la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, individuato dalle delibere regionali di programmazione.

COMMA 400

La cessione di immobili pubblici non adibiti a uso abitativo e attribuiti in forza di legge a enti privati, fondazioni ed enti morali, perseguita nell'ambito del Patto di stabilità e di crescita, fa venire meno l'uso governativo pubblico e l'eventuale diritto di prelazione facendo comunque salvi gli obblighi di rispetto delle prescrizioni urbanistiche vigenti e gli eventuali vincoli storici, culturali, architettonici e paesaggistici, con l'obbligo di presentazione da parte dell'assegnatario dell'apposita istanza, di cui al comma 2, art. 12, legge n. 42/2004.

COMMA 401

Il limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, prevista per altra situazione nel comma 188 della presente legge, non si applica al personale assunto per far fronte a esigenze sanitarie, con particolare riferimento a quella relativa al morbo della «mucca pazza» (Bse).

COMMA 402

Il ministero della salute è autorizzato a convertire i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel ri-

spetto delle disposizioni contenute nel decreto Bse, in contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale per i veterinari, chimici e farmacisti impegnati nei Posti di ispezione di frontiera (Pif), negli Uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (Uvac) e presso gli uffici centrali del ministero stesso, previo superamento di specifica prova di idoneità, al fine di fronteggiare le malattie animali e l'influenza aviaria.

COMMA 403

Per far fronte alle emergenze sanitarie riguardanti i controlli sull'influenza aviaria e limitatamente al prossimo anno, le assunzioni dei veterinari e di personale tecnico del Servizio sanitario nazionale non soffrono dei limiti imposti alle assunzioni degli enti regionali e locali, come indicato al comma 198 della presente legge.

Il livello massimo di assunzioni a tempo determinato è stabilito in 300 unità di personale veterinario e tecnico ed è assegnato alle regioni nel rispetto di un preventivo accordo in sede di Conferenza permanente stato-regioni.

L'accordo sancito dalla Conferenza permanente deve definire anche le misure compensative aggiuntive.

COMMA 404

Sono esclusi, dalle limitazioni di spesa, i contributi destinati all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

COMMA 405

Per l'anno 2006, è stato disposto un in-

verno per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.

comma 407

All'onere derivante dall'attuazione del comma 406 si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

comma 408

Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento».

comma 409

Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione dei dispositivi prevista

dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2) le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera b), del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici sono tenute a dichiarare

mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche; d) entro la data di cui alla lettera c), le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute; e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto

legislativo n. 46 del 1997. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.

comma 410

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30

giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

comma 411

Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non completamente utilizzate, possono essere

continua a pag. 30

cremento di risorse pari a 10 milioni di euro destinati al Fondo bieticolo nazionale, di cui al dl n. 391/1990.

COMMA 406

Le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia negli interventi e nell'efficienza dei servizi istituzionali del ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaf), compresi quelli relativi all'attività dell'Istituto centrale repressione frodi sono incrementate di 1,55 milioni di euro a partire dal 2006 per far fronte all'aumento del numero dei compiti di coordinamento delle attività regionali e per la maggior complessità delle funzioni assegnate allo stesso dicastero.

COMMA 407

Per far fronte al maggior onere derivante dall'assegnazione nel 2006 di risorse maggiori al ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaf), di cui al comma precedente, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare specifiche variazioni di bilancio con appositi decreti.

COMMA 408

La nuova lettera f-bis), introdotta al comma 5, dell'art. 48 del dl n. 269/2003 dispone che in materia di assistenza farmaceutica e nel caso di superamento del tetto di spesa si deve effettuare una riduzione temporanea del prezzo dei farmaci, comunque dispensati o impiegati dal Ssn, nella misura pari al 60% del superamento.

COMMA 409

Gli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale sono stabiliti con decreto del ministro della salute, così come:

- i modi di alimentazione e aggiornamento della banca dati del ministero della salute, necessari a catalogare i dispositivi medici e a individuare quelli nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di incidenti;

- le modalità al quale le Aziende sanitarie devono attenersi per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici da inviare poi al ministero della salute; qualora tale invio non avvenga, vengono adottati gli stessi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento;

- viene stabilita la data in cui i dispositivi protesici erogabili possono essere acquistati, utilizzati o dispensati;

- le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici devono dichiarare entro il 30 aprile di ogni anno, mediante autocertificazione diretta al ministero della salute, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, operatori sanitari e farmacisti; inoltre sempre entro il 30 aprile le stesse aziende versano in conto entrate del bilancio dello stato, un contributo del 5% delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti vengono riassegnati dal ministero della salute sulle corrispondenti unità revisionali di base;

- i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al ministero della salute i dati e le documentazioni previste, ai fini di controllo, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, inoltre per l'inserimento delle informazioni nella banca dati atta alla gestione dei dispositivi medici, i produttori sono tenuti al pagamento di 100 euro per ogni dispositivo, da versare al ministero della salute. La tariffa è prevista anche per la sola modifica di dati già presenti nella banca dati. I proventi derivanti da tali tariffe sono versati alle entrate del bilancio dello stato per poi essere rassegnati.

COMMA 410

Il comma 410 contempla l'ennesima proroga degli ammortizzatori sociali in attesa della riforma organica. Stabilisce che, nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro, il ministro del lavoro di concerto con il ministro dell'economia può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipu-

late in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria.

Nell'ambito delle stesse risorse finanziarie, inoltre, possono essere prorogati i medesimi trattamenti già in fruizione in virtù della Finanziaria 2005. Sempre con decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro dell'economia, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti, in quest'ultimo caso, va ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga, del 40% per le proroghe successive. Infine, viene prorogato di un anno ancora il termine per l'autorizzazione di trattamenti di integrazione salariale a valere sulle risorse stanziare dalla Finanziaria 2004.

COMMA 411

Il comma 411 autorizza la distrazione delle risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali e non completamente utilizzate, per essere impiegate a fini di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigen-

continua a pag. 30

segue da pag. 29

impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

comma 412
Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;
b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».

comma 413
Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e».

comma 414
Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del comma sono soppresse.

comma 415
Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-

cessive modificazioni.

comma 416
Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato e tempestività.

comma 417
All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».

comma 418
All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamen-

to ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies del codice civile».

comma 419
All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».

comma 420
All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche organizzati in forma societaria,»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2».

comma 421
All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero

Il commento

segue da pag. 29

te normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d'intesa con le province e il supporto tecnico delle agenzie strumentali del ministero del lavoro.

COMMA 412

Il comma 412 modifica la procedura di autorizzazione al credito d'imposta alle nuove assunzioni, l'incentivo all'incremento dei posti di lavoro, cosiddetto bonus assunzioni, nato con legge n. 388/2000, la Finanziaria 2001.

La fruizione del credito d'imposta, a partire dal 1° gennaio 2003, è stata subordinata all'ottenimento di un atto di assenso da parte dell'Agenzia delle entrate, atto conseguente alla presentazione di un'apposita istanza preventiva al centro operativo di Pescara. Oggi, in pratica, il datore di lavoro intenzionato a fruire del bonus, è tenuto a effettuare prima le assunzioni, quindi a inviare apposita richiesta di autorizzazione, in via telematica, al centro operativo di Pescara. Il quale, nei successivi 30 giorni, comunicherà mediante esplicito atto d'assenso l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta. Vale il silenzio diniego: in assenza di comunicazione, allo scadere del termine dei 30 giorni, l'istanza si intende respinta.

Con la novità della Finanziaria 2006 la procedura vedrà invertire le fasi. I

datori di lavoro, in altre parole, potranno dapprima programmare le assunzioni, valutando evidentemente anche le economie realizzabili attraverso l'incentivo del bonus fiscale. Quindi potranno richiedere il via libero all'incentivo al centro operativo di Pescara e, con la certezza della fruibilità del credito d'imposta, una volta ricevuto l'atto di assenso, potranno procedere all'effettiva assunzione di nuovi lavoratori. Seguendo la nuova procedura, i datori di lavoro avranno 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento dell'atto di assenso dall'agenzia delle entrate per effettuare le assunzioni e altri 30 giorni (dall'assunzione) per completare l'istanza inviata al centro operativo di Pescara con i dati identificativi del lavoratore.

COMMA 413

Il comma 413 modifica i vincoli di accesso alla alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate. Oltre i criteri stabiliti dal Cipe, bisogna osservare le norme stabilite dalla legge n. 289/2002.

COMMA 414

La società Isa spa dovrà utilizzare propri fondi e non potrà più usufruire della eventuale integrazione delle risorse finanziarie derivanti dal prelievo di disponibilità appartenenti al «Fondo per le aree sottoutilizzate», di cui alla legge n. 289/2002.

COMMA 415

Per l'attuazione degli investimenti e

della gestione unitaria del servizio idrico integrato nelle aree sotto utilizzate del territorio del Mezzogiorno d'Italia, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) accantona una specifica riserva «premio» pari a 300 milioni di euro, in sede di riparto delle proprie disponibilità, destinata ai comuni e alle province che hanno affidato a un apposito gestore e reso operativo il servizio.

La riserva dovrà essere distribuita, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che si siano consorziati o associati in ambiti territoriali, per finanziare parzialmente gli investimenti sostenuti.

COMMA 416

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva «premio» indicata al comma precedente, su proposta dei ministri dell'economia e delle finanze e della tutela del territorio, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento.

L'assegnazione dovrà essere effettuata a favore degli enti che entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento avranno già affidato la gestione, con criteri di mercato e di tempestività.

COMMA 417

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) individua gli interventi di ristrutturazione delle

imprese della filiera agro-alimentare, con riferimento a quelle gestite o controllate dagli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c., a valere sulle risorse destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate (legge n. 289/2002).

COMMA 418

Ai fini del riconoscimento del premio di concentrazione (legge n. 35/2005), detta concentrazione si deve ritenere realizzata, a seguito della modifica della lettera b), del comma 1, dell'art. 9, anche attraverso il controllo di società, la partecipazione finanziaria per esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e la costituzione del gruppo cooperativo.

COMMA 419

Il credito d'imposta, definito «premio alla concentrazione», di cui alla legge n. 35/2005 è esteso agli imprenditori agricoli, come individuati dall'art. 2135 c.c.

COMMA 420

Gli incentivi relativi all'auto-imprenditorialità e all'auto-impiego disposti a favore dei giovani imprenditori agricoli, sono erogabili anche ai soggetti collettivi esercenti attività agricola, organizzati in qualsiasi forma societaria.

Le società subentranti devono possedere la sede legale, amministrativa e operativa nelle nuove aree Obiettivo 1 e 2, nelle aree ammesse alla deroga del trattato e in determinate aree svantaggiate.

COMMA 421

L'esenzione da accisa del biodiesel è li-

delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera";

- b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale".

comma 422

L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incattivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

comma 423

La produzione e la cessione di

energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

comma 424

Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'articolo 11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi" sono inserite le seguenti: "nonché l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli";
- b) al comma 9, dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: "sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli";
- c) il comma 5 è abrogato.

comma 425

L'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o

dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.

comma 426

Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare, anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

comma 427

È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

comma 428

All'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: "anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102" sono sostituite dalle seguenti: "per le finalità di cui al comma 2".

comma 429

Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

comma 430

Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di eu-

ro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 150 milioni di euro, per l'anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

comma 431

Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

continua a pag. 32

mitata alla quantità pari a 200 mila tonnellate di cui almeno 20 mila da utilizzare dietro autorizzazione del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello delle politiche agricole e forestali, in seguito alla sottoscrizione di contratti di coltivazione nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera.

Un apposito decreto stabilisce la quota annua di biocarburanti di origine agricola da destinata a consumo nazionale.

COMMA 422

L'importo stanziato per il 2005 relativo al progetto sperimentale di utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale e risultato eccedente è destinato nei limiti di 10 milioni di euro a finanziare l'accisa a zero prevista al comma precedente con riferimento al contingente annuo di 200 mila tonnellate, mentre ulteriori 5 milioni di euro sono destinati a programmi di ricerca e sperimentazione del ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaf).

Il residuo importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e sviluppo delle filiere agroenergetiche, da utilizzarsi nel rispetto delle linee di indirizzo dell'apposita commissione biocombustibili.

COMMA 423

La bioenergia prodotta da imprese agricole costituisce attività connessa di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, ai sensi del terzo comma, dell'art. 2135 c.c. e il reddito derivante risulta totalmente assorbito dal reddito agrario.

COMMI DAL 424 AL 428

Anche l'Unione nazionale incremento razze equine (Unire) rientra nel novero delle associazioni che l'amministrazione dei Monopoli di stato (Aams) dovrà sentire per la lotta alla diffusione del gioco illegale.

La Finanziaria 2006 prevede questa estensione per coprire il settore delle scommesse sui cavalli. L'Aams sentirà le associazioni più rappresentative sul territorio per la raccolta giochi prima di emanare propri provvedimenti in materia.

Inoltre, dal primo gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stata fissata in un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non potrà essere inferiore a tre euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa decise dall'Aams, dovrà tener conto del parere Unire, per le scommesse sui cavalli. La Finanziaria chiarisce poi che l'Unire resta titolare di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini delle corse; la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse riguarda unicamente i servizi di ripresa televisiva.

Inoltre, la manovra prescrive che chiunque abbia le concessioni previste dal dpr n. 169/1998, in materia di scommesse ippiche, non potrà esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali in cui già si effettua già la raccolta scommesse.

Estensione del raggio d'azione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il dicastero potrà, infatti, partecipare anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati che perseguano lo scopo di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare. La manovra 2006 ha stanziato per questo scopo la spesa di massima di 3 milioni di euro per il 2006. Fondi che, comunque, saranno recuperati tagliando altrove. Inoltre, 13 milioni di euro verranno destinati per l'effettuazione dei controlli che Agecontrol Spa dovrà svolgere nel 2006.

L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) avrà poi un raggio d'azione più ampio nella gestione delle risorse. Potrà contare, in sostanza, su una maggiore libertà nel decidere se dirottare fondi a favore delle proprie attività interne.

COMMA 429

Il comma 429 riconosce un contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese alla quale partecipa, tra gli altri, anche il ministero del lavoro. Il contributo è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

COMMA 430

Il comma 430 introduce ulteriori risorse a favore dei lavoratori socialmente

utili. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, in particolare, il ministro del lavoro è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di Attività socialmente utili (Asu) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in Asu nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate e prorogate in attesa di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. Inoltre, il ministero del lavoro è autorizzato a stipulare, nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti stato-regioni, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in Asu, nella disponibilità da almeno sette anni, di comuni con meno di 50 mila abitanti.

COMMA 431

La legge 30 aprile 1985, n. 163 disciplina gli interventi dello stato a favore dello spettacolo. Il comma 431 stanziava un contributo di 2 milioni di euro.

continua a pag. 32

segue da pag. 31

comma 432

Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.

comma 433

Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

comma 434

Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento

urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

comma 435

Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 434 concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.

comma 436

L'accordo di programma di cui al comma 434 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

comma 437

Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del sog-

getto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434.

comma 438

Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

comma 439

Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di

una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE.

comma 440

La quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma 439 è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell'interesse proprietario lesso.

comma 441

Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

comma 442

Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, né alle situazioni di

inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

comma 443

Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

comma 444

L'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

comma 445

All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

comma 446

Restano fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.

4 - Continua

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza parte venerdì 23 dicembre 2005

Il commento

segue da pag. 31

COMMA 432

La legge 58/2005 ha istituito un fondo nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

Per effetto del comma 432, il fondo è iscritto nello stato di previsione del ministero dell'ambiente. Il 50% del fondo è destinato alla prevenzione del rischio idrogeologico

COMMA 433

Il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici disciplina gli impegni degli stati a limitare le emissioni inquinanti. Il comma 433 destina 100 milioni di euro all'attuazione dello stesso.

COMMA 434

Il comma 434 ha valore normativo. Esso prevede quale modalità per realizzare gli interventi d'urgenza per la bonifica di siti inquinati accordi di programma tra il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati. L'accordo deve specificare le finalità, ma soprattutto le spese poste a carico dello stato e degli enti locali.

COMMA 435

Il comma 435 individua modalità e limiti della partecipazione del ministero dell'ambiente ai programmi di bonifica per i quali il precedente comma 434 progetta accordi di programma.

COMMA 436

Un contenuto obbligatorio dell'accordo di programma è l'individuazione del soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area se il proprietario non ha avviato l'intervento di bonifica.

COMMA 437

Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434. L'accordo di programma e gli interventi di bonifica non elidono le responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento.

COMMA 438

Il comma 438 vincola il risarcimento del danno ambientale alla destinazione ecologica e attribuisce la competenza al ministero dell'ambiente.

COMMA 439

Il comma 439 istituisce una procedura per il ripristino dell'ambiente oppure per il pagamento di una sanzione a ca-

ricolo dell'autore dell'inquinamento. Il ministro dell'ambiente ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale o in subordine/in alternativa il pagamento entro il termine di 60 giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale così come definito nella normativa comunitaria.

COMMA 440

Il calcolo del danno ambientale non è facile. Il comma 440 fornisce indicazioni di metodo: pregiudizio arrecato e costo del ripristino. Il metodo di calcolo non pregiudica in alcun modo le ragioni dei singoli individui lesi, che possono agire per l'ammontare di danno, che ritengono corretto.

COMMA 441

Il c. 441 disciplina il recupero coattivo ricorrendo al servizio di riscossione.

COMMA 442

Le disposizioni sul risarcimento del danno ambientale introdotte dalla Finanziaria del 2006 trovano applicazione solo per il futuro; sono esclusi anche le trattative pendenti, purché si chiudano nei primi mesi del 2006.

COMMA 443

L'ordinanza ministeriale con cui il ministro dell'ambiente ingiunge al respon-

sabile il ripristino della situazione ambientale o in subordine/in alternativa il pagamento entro il termine di 60 giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato è un atto amministrativo, contro il quale valgono i mezzi ordinari di impugnazione.

COMMA 444

Norma di interpretazione autentica in relazione al Testo unico degli espropri. L'art. 35, c. 6, prescrive che l'indennità di occupazione costituisce reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. Il comma 451 precisa che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, in base agli strumenti urbanistici.

COMMA 445

La durata dei finanziamenti di cui al decreto legge 130/1997, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, è fissata in 25 anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.

COMMA 446

Le caratteristiche dei finanziamenti per gli alluvionati rimangono le stesse, cambiando solo la scadenza.

La finanziaria 2006

ItaliaOggi continua la pubblicazione della legge finanziaria 2006, commentata comma per comma. La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza venerdì 23, la quarta sabato 24, la quinta su ItaliaOggiSette di lunedì 26 dicembre

comma 447

All'attuazione degli interventi previsti dal comma 445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

comma 448

Ai fini dell'attuazione del comma 445 eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.

comma 449

Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di di-

sinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

comma 450

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

comma 451

Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate dall'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale dipartimentale nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

comma 452

Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248, dopo le parole: "reato o figurativo", sono inserite le seguenti: "o corrispettivi di servizi".

comma 453

Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa regione.

comma 454

A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.

comma 455

A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.

comma 456

A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
- al comma 2-ter, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge" sono inserite le seguenti: " , con esclusione di

quelli previsti dal comma 11,"; c) al comma 2-quater, dopo le parole: "della legge 5 agosto 1981, n. 416" sono aggiunte le seguenti: " , con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11".

comma 457

A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

comma 458

A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicitari o poligrafici.

comma 459

Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.

comma 460

A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3

della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

- l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;
- l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;
- i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto della testata.

comma 461

Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta.

comma 462

L'entità del contributo riservata all'editoria speciale periodica per non vendenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

comma 463

Per le finalità di cui all'articolo

continua a pag. 26

Il commento

COMMA 447

Il comma 447 prevede la norma di copertura per l'intervento relativo al finanziamento a favore degli alluvionati.

COMMA 448

Il comma 448 riserva l'attuazione dei finanziamenti a favore degli alluvionati alla preventiva autorizzazione ministeriale.

COMMA 449

Gli interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale e altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio sono finanziati con le somme derivanti dalla riscossione delle somme dovute dai responsabili dell'inquinamento.

COMMA 450

La disciplina del fondo di cui al precedente comma 449 sarà fornita con decreto ministeriale.

COMMA 451

Il comma 451 prevede uno storno di fondi a favore delle autorità portuali.

COMMA 452

L'Anas spa può subconcedere a una o più società da essa costituite i compiti a essa affidati relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo o corrispettivi di servizi.

COMMA 453

Il comma 453 intende favorire l'edilizia residenziale per i dipendenti pubblici, al fine di agevolare la mobilità, anche in relazione alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio.

COMMA 454

Niente più anticipazione per i contributi per l'editoria. I contributi sono erogati in unica soluzione e senza forme di anticipazione.

COMMA 455

Il comma 455 introduce una regola di calcolo che diminuisce l'ammontare di contributi. Si fissa un tetto del 10% per il calcolo dei costi sulle collaborazioni.

COMMA 456

Il comma 456 abroga i requisiti, secondo i quali le testate nazionali che usufruiscono di contributi non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate; e quello per cui la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura.

COMMA 457

Passa da tre a cinque anni il requisito per ottenere il contributo statale per l'editoria. Il che significa restrizione dell'accesso al contributo stesso.

COMMA 458

I contributi per le cooperative sono assegnati solo se la cooperativa è formata da giornalisti professionisti, pubblicitari o poligrafici.

COMMA 459

I contributi concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non

aventi scopo di lucro sono riservati ai soggetti già in possesso dei requisiti.

COMMA 460

Il comma 460 introduce altre restrizioni all'accesso al contributo per l'editoria ridisegnando i requisiti (per il futuro) di cui devono essere in possesso le imprese editrici: proprietà della testata, requisiti per i soci.

COMMA 461

Il comma 461 introduce l'onere di produzione della documentazione necessaria per la valutazione dei requisiti, a pena di decadenza dal contributo.

COMMA 462

Il comma 462 fissa il testo dei contributi per l'editoria per i non vendenti.

COMMA 463

Al Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale sono destinati contributi decrescenti per il triennio 2006/2008.

continua a pag. 26

segue da pag. 25

5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

comma 464

Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

comma 465

Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "L. 200" sono sostituite dalle seguenti: "0,2 euro".

comma 466

È istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a be-

ni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e delle attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la dichiarazione, gli account, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta precedente.

comma 467

Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-

role: "con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico".

comma 468

All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:

«25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie adde- tto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività.»

comma 469

La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

comma 470

Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

comma 471

L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

comma 472

Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 469 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

comma 473

Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di conta-

bilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

comma 474

La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

comma 475

L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: a) 40 per cento nel 2006; b) 35 per cento nel 2007; c) 25 per cento nel 2008.

comma 476

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e

Il commento

segue da pag. 25

COMMA 464

Aggiornato il limite degli oneri finanziari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali.

COMMA 465

Alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate.

COMMA 466

Arriva la super-imposta sul materiale pornografico e violento. Coloro che realizzano, producono, rappresentano, commercializzano prodotti a luci rosse o di incitamento alla violenza, sotto forma di audiovisivi o pubblicazioni, od anche cinematografica e teatrale, dovranno pagare un'addizionale del 25% a titolo di imposte sul reddito. Il prelievo si applicherà anche a qualsiasi libro che sia semplicemente "accompagnato" da immagini porno, secondo le indicazioni che dovranno essere stabilite con apposito decreto del capo del governo.

Il calcolo non è proprio semplicissimo: l'addizionale si applica infatti alla quota del reddito complessivo proporzionalmente corrispondente all'importo dei ricavi e compensi conseguiti dalla "vendita" del predetto materiale, rispetto ai ri-

cavi e compensi complessivi; spese e altri componenti negativi dei beni e servizi ad impiego promiscuo (per esempio, i costi generali del produttore cinematografico o dell'editore) dovranno essere imputati con criteri proporzionali.

L'addizionale scatta dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, per il quale è previsto altresì l'obbligo di versamento di un acconto pari al 120% dell'addizionale che si sarebbe determinata nel periodo d'imposta precedente. Per la disciplina dell'addizionale valgono le disposizioni previste in materia di imposte sul reddito.

COMMA 467

Raddoppia l'Iva sulla pay-tv a luci rosse. Dalla disposizione che prevede l'aliquota agevolata del 10% sui servizi di diffusione televisiva con accesso condizionato vengono infatti esclusi i corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi a contenuto pornografico.

COMMA 468

Nell'ambito dell'operazione che prevede il trasferimento del servizio di riscossione dai concessionari all'agenzia delle entrate, vengono introdotte ulteriori disposizioni a tutela del personale dipendente di quei concessionari che trasferiscano ad altri soggetti, anziché alla Riscossione spa, il ramo d'azienda relativo alle attività svolte per conto degli enti locali. Viene stabilito infatti che questi lavoratori passeranno ai soggetti che svolgono tali attività, con le stesse garanzie previste per coloro che saranno trasferiti alla spa pubblica.

COMMI DA 469 A 476

La disposizione riprende l'originaria legge di rivalutazione del 2000, la n. 342 che alla sezione 2 prevedeva appunto la possibilità di riaggiornare il valore dei beni aziendali iscritti in bilancio previo il pagamento di una imposta sostitutiva sul valore della rivalutazione stessa.

Innanzitutto, dunque, torna attuale la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni con riferimento alle voci risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, ovvero dal bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione potrà essere utilizzato fiscalmente ai fini Ires/Irpef e Irap solo a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione stessa è stata eseguita. Ciò ovviamente al fine di evitare comportamenti elusivi volti a sfruttare la disposizione di favore su operazioni già effettuate.

Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 12% relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 6% relativamente ai beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto le-

gislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

La novità fondamentale è comunque l'allargamento delle disposizioni sulla rivalutazione anche alle aree fabbricabili non ancora edificabili o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. I beni in questione devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, ovvero, per i soggetti in contabilità semplificata, devono essere annotati alla stessa data nei registri obbligatori. La rivalutazione deve comunque comprendere tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea, individuata con riferimento alla destinazione urbanistica.

Condizione per accedere alla rivalutazione delle aree edificabili è che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione. I termini di accertamento per le imposte dirette decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area. La disposizione richiama tra l'altro l'articolo 34 del dpr n. 602 del 1973, con riferimento al terzo comma. Ciò significa che gli eventuali acquirenti delle aree edificabili e degli edifici sono solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni a esse ceduti dopo la rivalutazione per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.

473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

comma 477

Per il potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-novies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscos-

sione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.

comma 478

A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

comma 479

Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.

comma 480

Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel

conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.

comma 481

All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:

- versare la ritenuta di cui al comma 1;
- fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».

comma 482

Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare secondo le seguenti procedure:

- le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordi-

namento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

- la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministero della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;
- i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
- le alienazioni e permuta dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del sin-

continua a pag. 28

L'ammontare dell'imposta sostitutiva è fissata al 19% per le aree e al 12% per gli immobili; la stessa deve essere versata in tre rate annuali senza interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, secondo percentuali diverse esposte nella tabella sottostante.

Altra novità è la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva del 7%. Nella tabella sottostante è proposta una simulazione destinata a far emergere le maggiori convenienze legate alla combinazione rivalutazione affrancamento. Come si nota la situazione che scaturisce dalle nuove disposizioni del maxi-emendamento è la più favorevole dal momento che permette di liberare il cespite e le riserve formatesi a seguito della rivalutazione con una imposizione complessiva inferiore al 13%.

COMMA 477

Al fine di potenziare l'attività di riscossione degli enti pubblici la norma interpreta quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-decies del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 includendo tra le attività esercitabili dai concessionari nelle more dell'approvazione del regolamento previsto quelle relative alla riscossione coattiva delle somme risultanti da ingiunzione e alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. In pratica, senza il regolamento non possono essere esercitate esclusivamente le at-

tività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-novies del medesimo articolo 4, ossia l'utilizzo delle facoltà previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999 l'attività di recupero crediti. I concessionari possono altresì procedere ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente.

COMMA 478

Viene previsto che i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato con privati possano essere rinnovati alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni e con una riduzione a partire dal 2006 del 10% del canone annuo corrisposto. In caso di mancato accordo le amministrazioni potranno procedere, sempre a scadenza, alla «valutazione di ipotesi allocative meno onerose».

COMMA 479

Il comma in esame introduce, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Agenzia del demanio, la commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa. Si tratta di un organo competente su vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni.

COMMA 480

Per la realizzazione di investimenti e per rafforzare le proprie dotazioni in-

frastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della p.a., possono presentare, entro marzo 2006, progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio Inail che risultino disponibili per investimenti.

COMMA 481

Per quanto riguarda le ritenute da operare sui proventi dei fondi immobiliari il comma in esame introduce due nuovi commi all'articolo 7 del dl n. 351 del 2001; si prevede che se le quote dei fondi immobiliari sono immesse in un sistema di deposito accentrato la ritenuta deve essere applicata dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate o dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato. A tal fine i soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari. Tale rappresentante deve versare la ritenuta e fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi.

COMMA 482

Il comma in esame disciplina le vendite degli immobili militari di proprietà

del ministero della difesa, direzione generale dei lavori e del demanio. Innanzitutto le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, sono effettuate direttamente dal ministero della difesa che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; inoltre la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia.

Le alienazioni e permuta dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene sia inferiore a 400 mila euro. Ai fini delle permuta e delle alienazioni degli immobili da dismettere, il ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela.

continua a pag. 28

segue da pag. 27

golo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;

e) ai fini delle permuta e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individuata, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negare entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le dispo-

sizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

comma 483

All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del

bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata.

2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara»;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati.

comma 484

È abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

comma 485

In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'arti-

colo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487.

comma 486

Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.

comma 487

Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata al-

la data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare nell'ambito della derivazione.

comma 488

I titolari delle concessioni, a pena di nullità della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l'entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti autocertificati. Il mancato completamente nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione.

comma 489

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma primo e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche

Il commento

segue da pag. 27

COMMA 483

L'intervento del legislatore in materia di disciplina delle concessioni idroelettriche è anche conseguenza del parere motivato della Commissione europea del 4 gennaio 2004. In questo parere la Commissione contestò la preferenza riservata al concessionario uscente, a parità di offerta rispetto ad altri concorrenti in caso di rinnovo delle concessioni di produzione di energia idroelettrica, in virtù dell'articolo 12 del decreto n. 79 dell'11/3/1999 ("decreto Bersani") e la stessa preferenza riservata, in virtù dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 463 dell'11/11/1999 relativo alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, agli enti pubblici locali e alle società di loro appartenenza. Questa ultima preferenza, disse la Commissione, non poteva essere giustificata da obiettivi di tutela delle collettività e delle autonomie locali. La decisione della Commissione di adire la Corte di giustizia venne tuttavia sospesa per un periodo di quattro mesi a causa delle modifiche legislative in via di preparazione a livello italiano. Infatti, dopo la pubblicazione della legge comunitaria nazionale dell'aprile 2005, che delegava al governo il compito di modificare i suddetti testi legislativi, oggetto di un parere motivato nel gennaio 2004, le autorità italiane avevano detto di lavorare a un progetto di decreto legislativo volto a eliminare tutte le preferenze di cui sopra. Il decreto non vide poi la luce e, quindi, è con questa Finanziaria che si interviene in materia.

La disposizione del comma 490, rispetto alla disciplina fino a oggi in vigore in materia di procedure relative alle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, amplia il ricorso alla gara per l'affidamento delle concessioni. La regolamentazione fino a oggi vigente (contenuta in particolare nell'articolo 12, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) stabilisce che qualsiasi soggetto, nei cinque anni

precedenti la scadenza di una concessione, a condizione che sia in possesso di "adequati requisiti organizzativi e finanziari" possa chiedere il rilascio della concessione; in questo caso il soggetto richiedente è tenuto anche a presentare un "programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento del bacino idrografico di pertinenza". La normativa attuale stabilisce anche che, in presenza di più richieste, sia l'amministrazione concedente a valutare l'ideoneità delle stesse e a comunicare al concessionario il contenuto della richiesta. E poi il concessionario a dovere decidere se adeguarsi o meno al "programma" presentato dal soggetto terzo richiedente. Nel primo caso mantiene la concessione, nel secondo decade. Il ricorso alla gara era invece previsto soltanto per le ipotesi di decadenza, rinuncia e revoca, mentre nei cinque anni precedenti la scadenza era in vigore il meccanismo di richiesta descritto precedentemente.

Con il comma 490 è invece l'amministrazione competente a prendere sempre l'iniziativa sollecitando proposte dal mercato. Ciò avviene attraverso l'esperienza di una procedura a evidenza pubblica che si attiva nei cinque anni precedenti la scadenza di una concessione di grande derivazione e nei casi in cui il concedente abbia già rinunciato, sia decaduto il termine della concessione o questa sia stata revocata. L'iniziativa dell'amministrazione è sottoposta anche a un'altra condizione: che non vi sia un interesse pubblico prevalente a che le acque possano essere sfruttate ad altri fini. Rispettate queste condizioni l'amministrazione potrà quindi indire la gara che si svolgerà seguendo le procedure "vigenti". Il punto è capire quali siano queste procedure dal momento che questa tipologia di concessioni non sembra da ricondurre nell'ambito delle concessioni di costruzione e gestione. Se fossero da ricondurre (in virtù di eventuali interventi di trasformazione del territorio), nel-

l'ambito delle concessioni di lavori pubblici (che hanno a oggetto la realizzazione e la gestione di un intervento) sarebbero infatti applicabili le procedure previste dalle direttive europee in materia di appalti pubblici (direttiva 2004/17 e 18) e della legge Merloni. Ma, se, con tutta probabilità, di tali concessioni non si tratta bensì di concessioni di servizio pubblico la situazione sarebbe più complessa dal momento che tali concessioni non sono disciplinate a livello comunitario, se non, di recente con la direttiva 2004/18 ma soltanto a fini definitivi e con un richiamo ai principi del Trattato UE in materia di parità di trattamento, trasparenza, tutela della concorrenza, non discriminazione e libertà di stabilimento, così come da tempo suggerito dalla Commissione europea in diverse comunicazioni. E proprio questi principi sono richiamati nella norma oggetto di commento; le amministrazioni dovranno quindi applicare tali principi a prescindere dall'importo della concessione posta in gara. Ciò significa che occorrerà dare adeguata pubblicità al bando di gara, prevedere criteri di accesso alla gara non eccessivamente selettivi e comunque criteri di aggiudicazione trasparenti e oggettivi. La durata della concessione sarà di 30 anni e la disposizione, per quel che riguarda l'aggiudicazione, fa capire che uno degli elementi di valutazione delle offerte potrebbe essere l'offerta di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico e l'aumento di energia prodotta o di potenza installata.

Opportunamente il nuovo comma 2 dell'articolo 12 rimanda a un decreto del ministero delle attività produttive, concertato con quello dell'ambiente, per la definizione (dopo avere sentito il gestore della rete nazionale) dei requisiti minimi di carattere organizzativo e finanziario necessari per la partecipazione alla gara (da notare che, curiosamente, mancano i requisiti di carattere "tecnico") e i parametri di aumento dell'energia e della potenza installata. Nel vigente com-

ma 5 dell'articolo 12 del dlgs 79/99 (che la norma del maxi-emendamento abroga) era l'Autorità per l'energia elettrica e il gas a determinare i requisiti in caso di gara indetta dall'amministrazione competente.

La disposizione del maxi-emendamento prevede anche la soppressione della norma (comma 3 articolo 12 del dlgs 79/99) che assegnava al concessionario una sorta di prelazione, a parità di condizioni, a favore del concessionario al momento del rinnovo della concessione trentennale. Il nuovo meccanismo rimette infatti in concorrenza il concessionario con gli eventuali nuovi operatori che intendono accedere al mercato, salvo andare a verificare, nei prossimi anni, quale sarà l'effetto pratico di questa "iniezione" di concorrenza.

COMMA 484

La disposizione abroga la norma del dlgs 79/99 che faceva salve le prerogative della regione autonoma Valle d'Aosta e della province autonome di Trento e Bolzano demandando ad apposite norme di attuazione il coordinamento fra norme nazionali e norme regionali e provinciali.

COMMA 485

Se il comma 483 ha introdotto elementi di maggiore concorrenza nel mercato, occorre notare che il comma 495 introduce un meccanismo che di fatto proroga di ulteriori dieci anni la durata delle concessioni che erano già state prorogate al 2010 dal dlgs 79/99. Si passa quindi al 31 dicembre 2020, il che sembra significare che di gare per concessioni non se ne parlerà prima del 2015. L'esigenza della norma sarebbe quella di tenere conto dei "tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica". La proroga sarà però concessa a condizione che il concessionario effettui "congrui" interventi per ammodernare gli impianti esistenti, come de-

prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.

comma 490

In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

comma 491

Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e attuano i principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.

comma 492

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.

comma 493

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

comma 494

A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del presente com-

ma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.

comma 495

Nel quadro delle attività di contrasto all'evasione fiscale, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

comma 496

In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realiz-

zate si applica un'imposta, sostituita dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.

comma 497

In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli

onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.

comma 498

I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

comma 499

È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta: a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione

continua a pag. 30

finiti successivamente al comma 487.

COMMA 486

La disposizione stabilisce l'obbligo del versamento di un canone aggiuntivo da parte dei concessionari da corrispondere entro il 28 febbraio di ogni anno, per quattro anni a decorrere dal 2006. Questo canone finirà in parte (50 milioni di euro) nel bilancio dello stato e in parte nelle Casse degli enti locali (10 milioni di euro).

COMMA 487

Come accennato, il comma 485 rimanda al comma 487 per la definizione di "congruità". In questa definizione sono compresi tutti gli interventi, esclusi quelli di mera manutenzione ordinaria o quelli che sono consistiti in sostituzione di parti di impianti non attive che siano intervenuti in un determinato lasso di tempo (1° gennaio 1990 e le scadenze previste dal dlgs 79/99, quindi il 31 dicembre del 2010). Questi interventi devono però produrre un miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali corrispondente a una spesa di un euro per ogni mWh di potenza netta media annua degli impianti.

COMMA 488

I concessionari per avere diritto alla proroga fino al 2010 devono autocertificare, entro sei mesi dalle scadenze delle concessioni, quanto hanno investito per gli interventi di miglioramento degli impianti e nei sei mesi successivi le amministrazioni potranno controllare se gli interventi effettuati corrispondono ai parametri normativi di "congruità" definiti al comma 487. Nel caso tali interventi non fossero dichiarati congrui i concessionari verrebbero dichiarati decaduti dalla concessione.

COMMA 489

La legge si preoccupa di garantire la continuità della gestione del servizio pubblico prevedendo la possibilità,

espressa nel bando di gara per l'affidamento della concessione idroelettrica, che il concessionario uscente ceda al concessionario subentrante il ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione. In questo caso, prima che la gara sia giunta nella fase di offerta, il prezzo della cessione deve essere predeterminato dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente e deve essere, ovviamente, reso noto nella documentazione di gara.

COMMA 490

La legge si occupa anche di prevedere il caso in cui amministrazione e concessionario uscente non si mettano d'accordo per la definizione del prezzo. In questa ipotesi si prevede che siano nominati tre soggetti qualificati e che siano in posizione di indipendenza per provvedere alla stima del valore del ramo di azienda ceduto. Due saranno nominati dalle parti e il terzo dal presidente del tribunale competente. I tre "advisor", dice la legge, giungeranno all'individuazione del prezzo utilizzando "sperimentate metodologie finanziarie" sulla base dei valori di mercato.

COMMA 491

Al fine di evitare che sorgano problemi con le competenze regionali la disposizione in commento ribadisce che le norme in esame risultano espressione della competenza esclusiva dello stato ex articolo 117 della Costituzione e che risultano anche attuazione dei principi comunitari resi nel citato parere motivato della Commissione europea del 4 gennaio 2004.

COMMA 492

Le province e le regioni autonome hanno 90 giorni di tempo per armonizzare i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.

COMMA 493

Si tratta di una norma finalizzata ad

assicurare entrate per 35 milioni di euro l'anno attraverso il prelievo di una quota degli introiti delle tariffe elettriche.

COMMA 494

La legge stabilisce che cessino di essere effettuati i trasferimenti erariali relativi alle funzioni amministrative a favore degli enti che sono già oggi a totale carico del bilancio statale, mentre vengono aumentati i trasferimenti a favore delle province che confinano con quelle di Trento e Bolzano (l'aumento è pari a 10 milioni di euro).

COMMA 495

La norma impone alla guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate di dedicare risorse al settore della vendita immobiliare, settore evidentemente ritenuto tale da necessitare di una maggiore attività di controllo e di ispezione.

COMMA 496

L'articolo 67 del Tuir prevede che in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (senza limitazioni temporali), il gain eventualmente realizzato sia qualificato come reddito diverso e soggetto a imposizione secondo le ordinarie aliquote Irpef.

La nuova regola si inserisce in questo meccanismo e sostituisce (per le medesime fattispecie) l'imposizione in base alle aliquote ordinarie con una sostitutiva fissata nella misura del 12,50%.

Questa forma di imposizione non sarà quella naturale dovendosi applicare solo in caso di richiesta avanzata del venditore in sede di rogito notarile. Nel caso in cui sia avanzata la richiesta della tassazione sostitutiva il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta e comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni.

La regola è introdotta nella speranza di portare alla luce le plusvalenze in questione che fino a oggi sono spesso invece rimaste nascoste.

COMMA 497

Fino a oggi dichiarare un prezzo inferiore al reale comportava vantaggi per tutte e due le parti: il venditore abbassava la plusvalenza e il compratore pagava meno imposta di registro. Ora avendo concesso una tassazione a forfait al venditore si è anche stabilita una regola per cui il dichiarare il prezzo reale della transazione non comporterà alcun onere per il compratore. Si stabilisce quindi che in deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi a oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore catastale indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. E inoltre in tal caso gli onorari notarili sono ridotti del 20%.

COMMA 498

Coloro che si atterrano a quanto previsto in tema di tassazione a forfait delle vendite immobiliari potranno evitare i nuovi controlli che la Finanziaria ha introdotto proprio con riguardo al comparto delle compravendite immobiliari. Inoltre nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del dpr 600/73 e 52, comma 1 del dpr 131/1986.

COMMA 499

Via libera dal 2006 alla nuova programmazione fiscale. Soggetti interes-

continua a pag. 30

segue da pag. 29

ne della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

comma 500

Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore e dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2004;

c) che hanno ommesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;

d) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;

e) che hanno ommesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.

comma 501

La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

comma 502

La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettificativa, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma 501 sia formulata dall'ufficio, su ini-

ziativa del contribuente.

comma 503

L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

comma 504

Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto sal-

vo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

comma 505

Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

comma 506

In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

comma 507

L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al

Il commento

segue da pag. 29

sati sono tutti coloro che sono titolari di reddito d'impresa o esercenti arti e professioni a cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004. Il meccanismo prevede che sia avanzata una proposta triennale da parte dell'amministrazione che se accettata dai contribuenti determina la base imponibile caratteristica dell'attività svolta che deve essere assunta sia ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap sia con riguardo al lato contributivo. In caso di imponibile che sia prodotto in misura eccedente a quella programmata si avrà il vantaggio di una riduzione della imposizione fiscale e contributiva.

COMMA 500

Soggetti esclusi dalla pianificazione sono coloro per i quali sussistono cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004, coloro che svolgono dal 1° gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2004, coloro che hanno ommesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 (o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o Irap con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta), coloro che hanno ommesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 (o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elabora-

zione della proposta). È altresì escluso dal meccanismo chi ha ommesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.

COMMA 501

Sarà compito dell'amministrazione finanziaria predisporre le proposte che dovranno tener conto degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

COMMA 502

La programmazione fiscale diviene effettiva solo dopo che il contribuente ha accettato la proposta inviata dall'amministrazione finanziaria che deve contenere gli importi che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. Non sono cause ostantive assolute i processi verbali di constatazione con esito positivo notificati entro il 31 dicembre 2005, gli avvisi di accertamento o rettificativa e anche gli inviti al contraddittorio. In tal caso però la proposta è sempre formulata dall'amministrazione finanziaria ma solo su iniziativa del contribuente.

COMMA 503

Il termine entro cui accettare la proposta è il 16 ottobre 2006. La proposta ini-

ziata dall'ufficio può essere oggetto di contraddittorio con l'ufficio ma solo in casi limitati. Il contribuente anche per il tramite di intermediari abilitati può richiedere il contraddittorio solo nel caso in cui possa documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

COMMA 504

Con riguardo alle conseguenze della pianificazione si dispone che con riguardo alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni, in caso di accettazione della proposta sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria di cui all'art. 39 del dpr 600/73. Inoltre qualora dopo aver accettato al prola si dovesse produrre e dichiarare un reddito maggiore, ferma restando l'aliquota del 23%, si applicherà su tale sovrareddito le aliquote ordinarie marginali ma ridotte di 4 punti percentuali. Sempre sul sovrareddito non si applicheranno i contributi previdenziali fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi. Tale regola non vale però in assoluto per la casse private. Restano infatti salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato che possono decidere di assoggettare a contribuzione anche il sovrareddito. In ogni caso i contribuenti possono sempre decidere di effettuare i versamenti su base volontaria.

Inoltre l'Irap si applica esclusivamente per la parte programmata.

COMMA 505

Per il triennio di durata della pianificazione rimangono in vita tutti gli ordinari

adempimenti Iva. Anche con riguardo al comparto Iva sono però inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del dpr 633/72.

COMMA 506

Se dopo aver accettato la proposta gli importi dichiarati dovessero risultare inferiori a quelli oggetto di programmazione, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale. L'unica possibilità di difesa è prevista qualora lo scostamento sia conseguenza di accadimenti straordinari e imprevedibili.

COMMA 507

In precedenza sia era visto tra i vantaggi della pianificazione uno stop agli accertamenti. In realtà l'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del dpr 600/73 e all'articolo 55, secondo comma, del dpr 633/72 non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi. In ogni caso operano comunque le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), se il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10% quello dichiarato.

COMMA 508

La pianificazione non ha effetto qualora in seguito a controlli e segnalazioni emergano dati ed elementi difformi da

comma 504, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

comma 508

Salva l'applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

comma 509

Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta

nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, ridefinire i periodi d'imposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

comma 510

Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 499, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a se-

guito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501.

comma 511

Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

comma 512

L'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

comma 513

L'adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000

euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

comma 514

Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficienza della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

comma 515

Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

comma 516

L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma

510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

comma 517

La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifiche, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 510, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

comma 518

Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei pa-

continua a pag. 32

quelli comunicati dal contribuente, se gli stessi sono tra quelli presi a base per la formulazione della proposta. Inoltre non opera nel caso in cui siano constatate per il periodo di imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie penali tributarie. In tal caso non operano nei confronti del contribuente le inibizioni dei poteri di accertamento. Ciò però non sarà applicabile se la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5% degli stessi (in tal caso l'unica conseguenza è la debenza della maggior imposta e dei relativi interessi).

COMMA 509

Nel caso di variazione dell'attività nel corso del triennio, la programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Inoltre si deve attendere un decreto del ministero dell'economia con cui si individueranno le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale. Sarà sempre un decreto del ministro dell'economia e delle finanze che individuerà le note metodologiche per la formulazione della proposta. Sarà invece un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che definirà le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari e anche le modalità di adesione.

COMMA 510

Oltre alla programmazione per il fu-

turo gli stessi contribuenti si vedranno recapitare anche una proposta per chiudere i conti 2003 e 2004. La stessa chiederà di adeguare i redditi di impresa e di lavoro autonomo (e la base imponibile Irap) relativi ai periodi di imposta per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005. Anche in tal caso la proposta deriverà da elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria.

COMMA 511

Sui maggiori importi che saranno calcolati verranno richieste per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28%. Per tutti gli altri soggetti l'imposta sostitutiva è invece pari al 23%.

COMMA 512

Anche questa proposta per gli anni pregressi deve essere accettata dal contribuente e comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

COMMA 513

L'adeguamento per il 2003 e 2004 è consentito ai contribuenti che si avval-

gono della programmazione fiscale e si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre 2006. Per ciascun periodo d'imposta gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3 mila euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni e interessi.

COMMA 514

Se importi da versare complessivamente per l'adeguamento superano i 10 mila euro per le società di capitali e i 5 mila euro per gli altri soggetti, il 50% dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo al 16 ottobre. Nel caso di omesso versamento l'accordo è valido ma si darà il via al recupero delle somme non corrisposte alle scadenze mediante iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, e con notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento. La sanzione in tal caso è prevista in misura pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alle rispettive scadenze. Sono dovuti anche gli interessi legali. Non è possibile applicare il ravvedimento operoso.

COMMA 515

Il perfezionamento dell'adeguamento non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior red-

dito, superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a euro 77.468,53.

COMMA 516

Tra le altre conseguenze dell'accettazione della proposta è prevista l'esclusione della rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. In sostanza le perdite eventualmente prodotte non possono essere utilizzate negli anni successivi. Allo stesso modo è escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

COMMA 517

La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo, di avvisi di accertamento o rettifiche, nonché di inviti al contraddittorio relativi ai periodi d'imposta 2003 e 2004 comporta l'assoluta inapplicabilità dell'adeguamento.

COMMA 518

Non possono accedere alla programmazione i soggetti per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta 2003 e 2004, che non erano in attività nel 2003 o 2004, che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'im-

continua a pag. 32

segue da pag. 31

- rametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
- b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;
- c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 510;
- d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 510;
- e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
- f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

comma 519

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle

imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

comma 520

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.

comma 521

All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "un ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo".

comma 522

Nell'articolo 11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e riducendo il risultato del 20 per cento".

comma 523

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie

attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo nell'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.

comma 524

Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a de-

correre dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

comma 525

Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

- a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalli-

che. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
 - 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 - 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 - 4) le specifiche di immidificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 - 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 - 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera".

6 - Continua

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza venerdì 23, la quarta sabato 24 e la quinta su ItaliaOggiSette di lunedì 26

Il commento

segue da pag. 31

posta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi e Irap con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta; che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta, che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il 2003 o 2004. Inoltre non possono accedere all'istituto i soggetti nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione della programmazione (2005) per il 2003 e 2004, condotte che integrano le fattispecie penali tributarie.

COMMA 519

La pianificazione fiscale concordata introdotta con la Finanziaria 2004 esce di scena. Sostituita in pratica dalla programmazione. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programma-

zione medesima.

COMMA 520

L'Agenzia delle entrate e il corpo della guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.

COMMA 521

Cambia ancor il periodo di ammortamento fiscale dell'avviamento che la legge finanziaria fissa nella misura di un diciottesimo dopo che il dl 203 lo aveva portato a un ventesimo.

COMMA 522

Il comma interviene ancora a rideterminare dopo l'intervento contenuto nel decreto legge 203 il processo di ammortamento delle immobilizzazioni delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas metano.

COMMI 523 E 524

I commi 523 e 524 introducono una nuova campagna antisommerso per il recupero dell'evasione contributiva. Nel triennio 2006/2008, il ministero del lavoro, l'Inps e l'Inail potenzieranno l'attività congiunta di vigilanza sul lavoro anche attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, per contra-

stare il lavoro nero e irregolare. L'obiettivo finale è quello del recupero di risorse finanziarie e, in particolare, di quelle che non entrano nelle casse dello stato per evasione contributiva. Il contrasto del lavoro sommerso e di quello irregolare sarà più intenso nei settori a maggior rischio di evasione e di elusione contributiva e durerà un triennio, il 2006/2008, vedendo impegnati in coordinamento tra loro i principali istituti assicurativi (l'Inps e l'Inail) e il ministero del lavoro. La disposizione, in particolare, stabilisce che, fermo restando le ordinarie attività ispettive, il ministero del lavoro, l'Inps, l'Inail conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi, nonché per sanzioni amministrative e civili, attraverso il potenziamento dell'azione di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, mediante la realizzazione di appositi piani di intervento.

La nuova campagna antisommerso vedrà un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo, di misura variabile rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005 e comunque non inferiore al 20% della misura media del corrente anno. Inoltre, proprio al fine della maggiore necessità di personale ispettivo, il maxiandamento prevede che il ministero del lavoro, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni, pos-

sa assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi con due decreti direttoriali del 2004 (decreti 15 e 16 novembre).

Ai fini della copertura dei conseguenti oneri, pari a 20 milioni di euro per il 2006 e a 30,5 milioni di euro a partire dal 2007, è previsto, tra l'altro, la riduzione a 5 (da 20) milioni di euro a partire dal 2005 delle risorse destinate a incentivazione della flessibilità dell'orario di lavoro per maternità (legge n. 53/2000).

COMMA 525

Ancora novità per gli apparecchi da intrattenimento: la tipologia per il gioco lecito si sdoppia, come pure il raggio di applicazione del Prelievo unico erariale (Preu). Vengono introdotte inoltre nuove disposizioni in materia di autorizzazione amministrativa, di sanzioni e di liquidazione dei tributi.

Apparecchi standard (art. 110, comma 6, lett. a, Tulps). Il costo massimo della partita viene elevato da 50 cent a un euro, mentre la sua durata minima si riduce a 4 secondi. Raddoppia inoltre il tetto della vincita massima, che passa a 100 euro. Dal 1° luglio 2006 questi apparecchi potranno funzionare solo in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica gestita dai Monopoli.

La finanziaria 2006

ItaliaOggi conclude la pubblicazione della legge finanziaria 2006, commentata comma per comma. La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza venerdì 23, la quarta sabato 24, la quinta su ItaliaOggiSette di lunedì 26 e la sesta su ItaliaOggi di martedì 27 dicembre.

comma 526

Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.

comma 527

All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

"13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".

comma 528

All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6, lettera a), e 7".

comma 529

All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".

comma 530

Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

- agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;
- l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
 - agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
 - ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

comma 531

A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

comma 532

In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.

comma 533

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.

comma 534

Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- per l'attività di produzione o di importazione;
- per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione

in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati".

comma 535

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.

comma 536

I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

comma 537

In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

comma 538

La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione

delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

comma 539

All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "apposita autorizzazione", sono inserite le seguenti: "del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

comma 540

Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario".

comma 541

Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti".

continua a pag. 32

Il commento

COMMI DA 526 A 547

Nuova tipologia (art. 110, comma 6, lett. b). Viene codificata una nuova tipologia di apparecchi per il gioco lecito, rappresentata dagli apparecchi facenti parte della rete telematica gestita dai Monopoli, attivabili solo in presenza di un collegamento alla rete stessa. Le caratteristiche di tali apparecchi saranno definite con regolamento del ministro dell'economia. A questi apparecchi, soggetti a nulla osta dei Monopoli e a licenza di ps, si applicherà un prelievo erariale unico, da fissare con regolamento ministeriale, con un'aliquota non inferiore all'8% né superiore al 12%.

Prelievo unico erariale ed esenzione Iva. Dal 1° luglio 2006 il Preu sulle somme giocate con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), è fissato nella misura del 12%.

Per l'applicazione della norma della finanziaria 2006, che ha riconosciuto esenti da Iva i proventi della raccolta delle giocate con gli apparecchi soggetti a Preu, l'amministrazione dei Monopoli dovrà definire, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica.

Contrasto delle scommesse illecite

Luoghi di installazione dei giochi. Nelle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi autorizzati, oltre alla tabella vidimata dal questore, deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110, Tulp, è consentita solo negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88, nonché, limitatamente agli apparecchi del comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate.

Revisione delle sanzioni amministrative.

continua a pag. 32

segue da pag. 31

comma 542

All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8".

comma 543

Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

- chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
- chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
- chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

nistrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

- chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
- nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;
- nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".

comma 544

All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indica-

te nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168".

comma 545

Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88".

comma 546

Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".

comma 547

Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

comma 548

Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti:

"ART. 14-ter. - (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito).

- Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
- Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

ART. 14-quater. - (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici).

- Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omissivo versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
- Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.
- L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni ammi-

Il commento

segue da pag. 31

Strativa e confisca degli apparecchi

Vengono ridefinite le sanzioni amministrative previste dal comma 9 dell'articolo 110 del Tulp per le violazioni agli obblighi in materia di produzione, importazione, distribuzione, installazione degli apparecchi da gioco. Nel nuovo comma 9-bis si prevede inoltre la confisca e la distruzione degli apparecchi non autorizzati.

COMMA 548

Liquidazione automatica dell'imposta sugli intrattenimenti, con possibilità di pagamento spontaneo con riduzione della sanzione. Sono le novità introdotte, sul versante fiscale, per gli apparecchi e congegni da gioco previsti dall'art. 110, comma 7, del Tulp e per quelli meccanici o elettromeccanici (biliardi, flipper ecc.).

Si tratta degli apparecchi i cui proventi, non soggetti al prelievo unico erariale, sono sottoposti all'imposta sugli intrattenimenti (Isi) e all'Iva. Mediante l'inserimento degli articoli 14-ter e 14-quater nel dpr n. 640/72, relativo al-

la disciplina dell'Isi, la Finanziaria introduce anche in questo settore un sistema di liquidazione e riscossione pre-coattiva analogo a quello delle imposte sui redditi e dell'Iva.

Più in dettaglio, viene stabilito che l'amministrazione dei Monopoli, avvalendosi di procedure automatizzate, esegue entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'Isi il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni suddetti, nonché per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici.

Qualora si riscontri l'omissione, l'insufficienza o la tardività dei versamenti, viene data comunicazione al contribuente per evitare il ripetersi di errori; il contribuente può fornire chiarimenti all'amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le somme che, in seguito ai controlli automatici, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, di interessi e di sanzioni per ritardato od omissivo versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi nel ter-

mine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Le conseguenti cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

Se il contribuente paga le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, oppure della comunicazione definitiva successiva al ricalcolo da parte dell'amministrazione, in autotutela, delle somme dovute sulla base dei chiarimenti dell'interessato, l'importo delle sanzioni amministrative è ridotto a un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Infine, nel nuovo articolo 14-quinquies aggiunto allo stesso dpr 640/72 si stabilisce che la procedura sopra descritta potrà essere adottata dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per recuperare l'Iva connessa con l'imposta sugli intrattenimenti, nei confronti dei

contribuenti che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74 del dpr 633/72.

COMMA 549

Per i concessionari del «Bingo» vengono prorogate al 31 dicembre 2007 le disposizioni particolari in materia di versamento del prelievo erariale, contenute nell'art. 8, comma 14, del dl 147/2003.

Viene tuttavia stabilito che i particolari termini di versamento non si applicano nei 365 giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.

COMMI 550-551

Passa da sei a tre mesi l'intervallo temporale per la determinazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi. Viene inoltre prevista la possibilità di aumentare con provvedimento direttoriale dell'amministrazione dei Monopoli, in considerazione anche delle variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico, l'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, per assicurare il gettito del 2006 e degli anni successivi.

nistrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

ART. 14-quinquies. - (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA".

comma 549

All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007";
- b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti alla scadenza della convenzione di concessione";
- c) al quarto periodo, le parole: "di cui al secondo e terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al terzo e quarto periodo".

comma 550

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:

"Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secon-

do i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare".

comma 551

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.

comma 552

Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188 è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.

comma 553

Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

comma 554

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione,

per l'anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.

comma 555

Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.

comma 556

Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze". Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili" per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze.

previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.

comma 556

Il comma 556 introduce misure antidroga. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, istituisce presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della presidenza del consiglio dei ministri, l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze". Presso tale Dipartimento è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili" per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze con una dotazione finanziaria per l'anno 2006 pari a 5 milioni di euro che, nella misura del 5%, è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare ri-

guardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alla tossicodipendenza"; il restante 95% del fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate con apposito dpcm.

comma 557

Il comma 557 dispone la prosecuzione delle attività convenzionalmente assicurate dall'associazione nazionale dei comuni italiani a favore del ministero dell'ambiente ai fini della raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibile anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale (ex articoli 8 e 9 del d.lgs n. 195/2005). La prosecuzione delle attività sarà regolamentata dal ministro dell'ambiente.

comma 558

Il comma 558 modifica la disciplina sul lavoro a termine. In sostanza, estende le deroghe in virtù della quale è possibile apporre un termine all'assunzione quando questa sia effettuata da im-

comma 557

per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibile anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l'attuazione delle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale", una somma non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.

comma 558

All'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15

per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma".

comma 559

All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "servizi radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni".

comma 560

Il comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione". Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.

continua a pag. 34

COMMA 552

Per gli enti vigilati dal ministero delle politiche agricole e forestali l'autorizzazione alla stipula di contratti di co.co.co. di cui al comma 188 vale anche per altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, fermi restando i limiti di spesa e i vincoli stabiliti.

COMMA 553

Il comma 553 allarga i confini del Durr. Oltre che nell'affidamento di appalti pubblici e nei lavori in edilizia privata, il documento unico di regolarità contributiva diventa requisito indispensabile, per tutte le imprese di tutti i settori produttivi, per l'accesso a finanziamenti comunitari.

COMMI 554-555

Il comma 554 prevede l'istituzione, in via sperimentale, di un fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari. La dotazione finanziaria, per l'anno 2006, è fissata a 25 milioni di euro, successivamente da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

prese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15% dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono.

COMMA 559

Il comma 559 estende alle singole emittenti radiofoniche locali l'accesso ai contributi statali.

COMMA 560

Il comma 560 modifica la disciplina sugli investimenti al completamento della rete di telecomunicazione Gsm-R dedicata esclusivamente alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti e apparati.

continua a pag. 34

segue da pag. 33

comma 561

All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti:

"p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;

p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995".

comma 562

Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

comma 563

Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;

- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

comma 564

Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

comma 565

Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.

comma 566

Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite "Atmospheric Brown Cloud" e "SHARE-Asia", anche ai fini delle ricadute sul si-

stema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l'anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il Cnr e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma SHARE-Asia.

comma 567

Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.

comma 568

Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità gene-

rale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

comma 569

Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

comma 570

Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell'industria nazionale, è autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

comma 571

Lo stanziamento di cui al comma 570 è iscritto nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.

Il commento

segue da pag. 33

COMMA 561

Il comma 561, a proposito degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (legge n. 426/1998), allunga l'elenco dei siti considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale.

COMMI DA 562 A 565

I commi dal 562 al 565 introducono disposizioni finalizzate alla progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere. Il comma 562, in particolare, autorizza la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Il comma 563 stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi, in genere, anche gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- nel contrasto a ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza a infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. Inoltre, il comma 564 stabilisce che sono equiparati ai predetti soggetti anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque na-

tura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Infine, (comma 565) è previsto che con apposito regolamento verranno disciplinati termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze anche ai familiari superstiti.

COMMA 566

Il comma 566 assegna un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l'anno 2006 al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite "Atmospheric Brown Cloud" e "Share-Asia", anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite.

COMMA 567

Il comma 567, in relazione ai benefici per l'esposizione all'amianto, spiega che per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'Ipsema. Tuttavia, per tali lavoratori, restano valide le domande di certificazione eventualmente già presentate all'Inail.

COMMA 568

Per razionalizzare la spesa relativa al

potenziamento ed all'aggiornamento dei mezzi delle forze armate, il ministero della difesa può stipulare atti contrattuali per permutare materiali o servizi con soggetti pubblici e privati, potendo quindi flessibilizzare le modalità di acquisto.

COMMA 569

Le modalità per la formalizzazione delle convenzioni di permuta di beni e servizi in base al comma 568 sono demandate ad un decreto ministeriale di natura regolamentare.

COMMA 570

Le imprese produttrici di beni e servizi riferibili a programmi qualificati nell'ambito della difesa, internazionali ed interforze, sono sostenute con contributi per una quota massima di spesa annua di 55 milioni di euro, per 15 anni a partire dal 2006.

COMMA 571

Le modalità e le procedure di erogazione dei contributi alle imprese previsti dal comma 570 sono stabilite con atti del ministero della difesa.

COMMA 572

Ai titolari di abbonamento al digital ed agli abbonati tv titolari di abitazione in Valle d'Aosta ed in Sardegna (con titolarità dimostrabile mediante il pagamento dell'Ici), è riconosciuto un contributo di 90 euro per l'acquisto o il noleggio di un decoder per la televisione digitale terrestre effettuato nel 2005 e di 70 euro se effettuato nel 2006.

Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta

e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che

Per i titolari di alberghi o strutture ricettive il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio messo a disposizione del pubblico.

COMMA 573

Le misure per lo sviluppo del parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu (compresa la ripartizione di risorse) sono attuabili solo previa intesa stato-regione Sardegna. I comuni dell'area possono aderire all'intesa ed entrare a far parte del parco con deliberazione dei consigli comunali.

COMMA 574

Quando siano presentate più domande per l'accesso ai contributi all'editoria previsti dalla legge n. 250/1990 da imprese controllate o controllanti, tutte le imprese editrici interessate (controllate e controllanti) decadono dal diritto di accesso ai contributi. I contributi all'editoria non possono aumentare più del tasso di inflazione programmata.

COMMA 575

La spesa per il convegno internazionale interconfessionale prevista dal dl 203/2005 è riportata a quella complessiva per gli interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale stabilita dallo stesso decreto.

comma 572

Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggiino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che

istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.

comma 573

La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziare sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.

comma 574

Nei casi di cui all'articolo 3,

comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.

comma 575

Il comma 2 dell'articolo 11 quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, all'articolo 11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "222 milioni per l'anno 2005" sono inserite le seguenti: "e di euro 5 milioni per l'anno 2006".

comma 576

All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "società" sono inserite le seguenti: "di cartolarizzazione, associazioni riconosciute".

comma 577

I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-leg-

ge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all'esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unità di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.

comma 578

Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'articolo 4, comma 10, primo pe-

riodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.

comma 579

Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le caratteristiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo, possono essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.

comma 580

Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli

anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica.

comma 581

Al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore, è destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

comma 582

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

comma 583

Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i

continua a pag. 36

COMMA 576

È estesa anche ad associazioni cui siano conferiti immobili in base a cartolarizzazioni effettuate da pubbliche amministrazioni l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

COMMA 577

Per i dipendenti dell'agenzia del demanio che abbiano richiesto il trasferimento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, ma per i quali non siano ancora state perfezionate le procedure, è stabilito il transito alle stesse amministrazioni, da formalizzarsi con un decreto dirigenziale del dipartimento della funzione pubblica.

COMMA 578

Fondi per il sostegno di iniziative di sviluppo tecnologico e alta formazione tecnologica.

È autorizzata una spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 per il piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53 che prevede interventi finanziari a sostegno:

- della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle

tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di auto-aggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

A favore della fondazione, denominata Istituto italiano di tecnologia (Iit) ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata una spesa di 80 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Vista tale decisione l'articolo 4, comma 10, primo periodo della legge 24 novembre 2003, n. 326 è soppresso.

COMMA 579

Sostegno pmi attraverso finanziamenti e incentivi fiscali. Per il soste-

gno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le caratteristiche dei titoli di debito. Questi possono essere emessi dalle società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Possono inoltre essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo.

COMMA 580

Contributo di 500 mila euro annuo al Comitato italiano per promozione attività sportiva. È concesso un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica al Comitato italiano paralimpico (Cip), cui la legge 189/2003 ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili.

COMMA 581

Sostegno alla ricerca e sviluppo

nel settore oncologico. È destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge finanziaria 2005 allo scopo di sostenere il potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore.

COMMA 582

Aiuti per investimenti in infrastrutture aeroportuali. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) può utilizzare, per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali, le risorse derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data d'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a esclusione delle somme destinate alle spese obbligatorie. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Enac comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al presente articolo al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

COMMA 583

Presentazione di proposte per la realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale: descrizione dei possibili soggetti promotori, modalità di presentazione e

continua a pag. 36

segue da pag. 35

soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati "promotori", possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.

comma 584

Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codi-

ce della navigazione.

comma 585

Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

comma 586

Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti

tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

comma 587

Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

comma 588

Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della

fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.

comma 589

La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.

comma 590

Le amministrazioni interessa-

te rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

comma 591

La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comune denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni

Il commento

segue da pag. 35

istruttoria delle proposte.

Gli enti locali territorialmente competenti, anche associati e i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 109/1994 associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità. Tale obiettivo potrà essere perseguito anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti. La realizzazione degli insediamenti turistici può avvenire anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, a eccezione di quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 494/1993 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime. I soggetti di cui all'articolo 10 della legge 109/1994, sopra menzionato, sono i seguenti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima

della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo europeo di interesse economico (Geie), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

COMMA 584

Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20% alla regione interessata e nella misura del 20% al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del Codice della navigazione.

COMMA 585

Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un nu-

mero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

COMMI 586-587

Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento che sarà adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del ministro delle attività produttive di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il ministro dell'economia e delle finanze e per concludere del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. È stabilito che la realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi dpr 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni, relativo all'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili.

COMMA 588

Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tem-

pi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.

COMMA 589

La regione, entro 30 giorni dalla presentazione delle proposte, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i soggetti che hanno presentato i progetti, che ne facciano richiesta, provvede a individuare quelle che ritiene di pubblico interesse entro i successivi 60 giorni. Inoltre si occupa di trasmettere la documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al ministero dell'economia e delle finanze, al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al ministero delle attività produttive, al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti, in modo tale che questi possano rilasciare i permessi e le autorizzazioni necessarie per il progetto.

COMMA 590

Le amministrazioni interessate trasmettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, o in alternativa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ma solo in caso di procedura a evidenza pubblica ai sensi del successivo comma 611. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi 45 gior-

di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

comma 592

Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

comma 593

Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

comma 594

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui

all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

comma 595

Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.

comma 596

Per l'anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità.

comma 597

Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti

medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

comma 598

I principi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:

- il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
- per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinuncia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli

non conviventi;

- proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.

comma 599

Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

comma 600

Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.

comma 601

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della leg-

ge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

comma 602

Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

comma 603

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

comma 604

Ai termini dell'articolo 11,

continua a pag. 38

ni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vale a dire programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento.

COMMA 591

La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque definito e consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata. In più, ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del Testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque valide le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

COMMA 592

Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, bandisce una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

COMMA 593

Contributi per il rilascio del per-

messo di costruzione ed esenzione/detrazione dell'Ici. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, i comuni interessati possono prevedere contributi per il rilascio del permesso di costruire, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, di cui all'articolo 16 del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, o in alternativa l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'Imposta comunale sugli immobili-Ici.

COMMA 594

Al ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento del tesoro è acconsentito di rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, destinati a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

COMMA 595

Giro di vite per le fondazioni lirico-sinfoniche, per le quali nei prossimi due anni è previsto il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato e la limitazione al 20% del personale a tempo determinato.

COMMA 596

Trasformazione d'ufficio in contratti a tempo determinato per i co.co.co. stipulati nel corso del 2005 dal ministero per i beni e le attività culturali. È previsto, tuttavia, un tetto massimo di 95 unità.

COMMA 597

Nuove disposizioni in arrivo per la vendita degli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari al fine di valorizzarne il relativo patrimonio. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Fi-

nanziaria 2006 il governo dovrà infatti emanare un dpcm concordato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

COMMA 598

Preferenza agli assegnatari e prezzi proporzionali al canone per la vendita degli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari. Dovranno essere questi i principi ai quali il governo dovrà ispirarsi nella redazione del dpcm di cui al comma precedente.

I proventi derivati dalle alienazioni dovranno inoltre essere destinati alla realizzazione di nuovi alloggi residenziali, al contenimento degli oneri dei mutui contratti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, nonché a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in stato di bisogno. Per quanto riguarda il diritto di opzione previsto ex lege a favore degli assegnatari, bisogna sottolineare come lo stesso riguardi esclusivamente le unità immobiliari adibite a uso residenziale. In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, allo stesso possono subentrare il coniuge in regime di separazione di beni, il convivente more uxorio (purché la convivenza duri da almeno cinque anni), i figli conviventi e anche quelli non conviventi.

COMMA 599

Su richiesta degli istituti proprietari di case popolari, agli stessi potrà essere applicata la disciplina in tema di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

COMMA 600

Le attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione e alla vendita degli immobili pubblici potranno poi essere affidate in outsourcing dagli istituti autonomi a società dalla comprovata esperienza in materia immobiliare.

COMMA 601

Individuati nelle apposite tabelle A e B allegata alla legge finanziaria i fondi speciali destinati alla copertura economica dei provvedimenti legislativi che si prevede debbano essere adottati nel prossimo triennio 2006-2008. Gli stessi risultano suddivisi in un fondo destinato alle spese correnti e in uno riservato a quelle in conto capitale.

COMMA 602

Nella successiva tabella C allegata alla legge finanziaria sono state invece indicate le dotazioni da iscrivere negli stati di previsione in relazione a leggi di spesa permanente.

COMMA 603

Nella tabella D allegata alla legge finanziaria sono invece stati determinati gli stanziamenti di spesa finalizzati al rifinanziamento delle disposizioni che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale.

COMMA 604

Ridotte in diversa misura le autorizzazioni di spesa recate nella successiva tabella E allegata alla legge finanziaria.

COMMA 605

Le autorizzazioni di spesa relative alle leggi a carattere pluriennale restano invece determinate dalla tabella F allegata alla legge finanziaria.

COMMA 606

Limiti massimi di impegno non superabili dagli enti pubblici in relazione alle autorizzazioni di spesa in conto capitale di cui alla tabella F allegata alla Finanziaria. A tal fine dovranno essere computati anche eventuali impegni già assunti nei precedenti esercizi e che gravano sul-

continua a pag. 38

segue da pag. 37

comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

comma 605

Gli importi da iscriverne in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

comma 606

A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

comma 607

In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

comma 608

In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti

confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

comma 609

La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscriverne nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

comma 610

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

comma 611

Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

comma 612

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

7 - Fine

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza venerdì 23, la quarta sabato 24, la quinta su ItaliaOggiSette di lunedì 26 e la sesta su ItaliaOggi di martedì 27 dicembre

Il commento

segue da pag. 37

le medesime autorizzazioni.

COMMA 607

Individuate anche le misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di spesa nell'allegato 1 alla Finanziaria.

COMMA 608

Sono invece indicate nell'allegato 2 della Finanziaria le autorizzazioni di spesa confluite nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione dei singoli ministeri.

COMMA 609

Nell'apposito prospetto allegato alla Fi-

nanziaria sono invece riportati i criteri in base ai quali è stata assicurata la copertura delle nuove o maggiori spese correnti previste dalla medesima legge.

COMMA 610

Previsione di compatibilità delle norme contenute nella Finanziaria con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale.

COMMA 611

Le norme della Finanziaria costituiscono disposizioni di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali.

COMMA 612

L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2006.

Gli autori dei commenti

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Achille Maccapani | da 1 a 115; |
| Duilio Liburdi | 116-131; |
| Fabrizio Poggiani | 132-137; 400-408; 414-423; |
| Alberto Barbiero | 138-175; 568-577; |
| Luigi Oliveri | 177-253 |
| Daniele Cirioli | 254-273; 429-430; 553-567; |
| Silvana Saturno | 274-299; |
| Sergio Mazzei | 320-324; 325-340; |
| Bruno Pagamici | 341-376; |
| Roberto Lenzi | 377-399; 578-594; |
| Antonio Ciccia | 431-465; |
| Franco Ricca | 466-468; 525-552; |
| Alessandro Felicioni | 469-482; |
| Andrea Mascolini | 483-496; |
| Norberto Villa | 497-522; |
| Gianfranco Di Rago | 595-612; |
| Domenico Comegna | 410, 411; 523-524; |
| Loredana Caponio | 300-317; 409. |